SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 gennaio 1986**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi tipi e canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1986, secondo quanto disposto rispettivamente dal decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 24 settembre 1985 (*G. U.* n. 239 del 10 ottobre 1985) e dal decreto del Ministro del Tesoro 26 novembre 1985 (*G. U.* n. 288 del 7 dicembre 1985).

Per evitare l'interruzione dell'invio, si invitano gli interessati a rinnovare l'abbonamento utilizzando preferibilmente i moduli di conto corrente personalizzati già inviati.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 gennaio 1986.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1986, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 15 gennaio 1986 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 15 luglio 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 94,05 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16, rimaste aggiudicatarie, maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 gennaio 1986 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1986
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 54

86A0111

DECRETO 7 gennaio 1986.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1986, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 15 gennaio 1986 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 gennaio 1987 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 88,35 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1987.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 15 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 12 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 gennaio 1986 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985.

Il presente decreto sara sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1986
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 55

86A0112

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 dicembre 1985.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - FIT, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 9 dicembre 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - FIT, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 1° dicembre 1984, con il quale è disposta la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 9 dicembre 1984;

Vista l'istanza del commissario in data 30 ottobre 1985, volta ad ottenere un'ulteriore proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Visto il parere favorevole del CIPI, emesso in data 28 novembre 1985;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - FIT, è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 9 dicembre 1985.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1985

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

86A0058

DECRETO 23 dicembre 1985.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa della S.p.a. Giulio Einaudi editore, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 gennaio 1984, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Giulio Einaudi editore, ed è disposta la continuazione dell'esercizio di impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario in data 21 ottobre 1985, volta ad ottenere una proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa ai sensi dell'art. 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 2 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Visto il parere favorevole del CIPI, emesso in data 28 novembre 1985;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Giulio Einaudi editore, è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 25 gennaio 1986.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1985

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

86A0059

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 27 dicembre 1985.

Nuove disposizioni per il controllo sulla effettiva trasformazione in succhi ed in olii essenziali delle arance e dei limoni.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regolamento CEE n. 2601/69 del Consiglio del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 987/84 del Consiglio del 31 marzo 1984;

Visto il regolamento CEE n. 1562/85 della commissione del 7 giugno 1985, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni;

Visto il regolamento CEE n. 1035/77 del Consiglio del 17 maggio 1977 che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1318/85 del Consiglio del 23 maggio 1985;

Visto l'accordo interprofessionale 8 marzo 1985 per la campagna 1985/86 per gli agrumi destinati alla trasformazione industriale;

Considerata la necessità di adottare disposizioni interne per il controllo sulla effettiva trasformazione in succhi ed in olii essenziali delle arance e dei limoni contrattati ai sensi dei precedenti regolamenti CEE;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Capo primo

NORME GENERALI

Art. 1.

Condizioni per la trasformazione

Per le azioni intraprese nel quadro delle norme previste dai regolamenti CEE:

- n. 2601/69 del Consiglio del 18 dicembre 1969, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 987/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, favorente il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance;

- n. 1035/77 del Consiglio del 17 maggio 1977, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1318/85 del Consiglio del 23 maggio 1985, prevedente misure particolari intese ad incoraggiare la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni;

- n. 1562/85 della commissione del 7 giugno 1985 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni,

e per il rispetto delle condizioni volute dagli stessi regolamenti, le industrie aventi causa, ai fini del conseguimento della compensazione finanziaria relativa, dovranno possedere i requisiti minimi di cui al successivo art. 2 ed uniformarsi ai comportamenti posti dal presente decreto.

Art. 2.

Caratteristiche minime dello stabilimento di trasformazione

Ferma l'applicabilità degli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze-alimentari e delle bevande, si intende per industria, così come richiamata al precedente articolo, una impresa che gestisce ai fini economici e sotto la propria responsabilità uno o più stabilimenti dotati:

- di impianti per la trasformazione di arance ovvero di limoni con locali, estrattori e pastorizzatori idonei alla produzione industriale di succhi e/o di olii essenziali;

- bilico, possibilmente automatico;

- silos per la conservazione degli agrumi, idonei alla piombatura;

- magazzini ed attrezzature idonee per la conservazione dei prodotti trasformati;

- struttura finanziaria tale da costituire l'affidamento di un pagamento del prodotto agricolo nei tempi e nei modi previsti dalla disciplina comunitaria;

- strutture contabili amministrative, tra l'altro, per rispondere alle esigenze di controllo sul prodotto fresco contrattato ed entrato in azienda e, in riscontro, sul prodotto trasformato.

Tuttavia, le industrie che, per motivazioni commerciali, consegnino il succo prodotto immediatamente ad altre industrie di seconda lavorazione, possono essere sottratte all'obbligo della pastorizzazione del prodotto.

Art. 3.

Gli enti, ovvero gli organismi chiamati alle operazioni di controllo, effettueranno tali operazioni sia per la trasformazione delle arance sia per quella dei limoni, diversificandole secondo le norme del regolamento CEE n. 1562/85, citato nelle premesse e quelle successive del presente decreto.

Art. 4.

Produttore agricolo

Ai sensi del regolamento CEE n. 1562/85 della commissione del 7 giugno 1985 si intende produttore agricolo, qualsiasi persona fisica o giuridica che coltiva nella sua azienda la materia prima destinata alla trasformazione.

Capo secondo

CONTROLLI

Art. 5.

Natura dei controlli ed organismi chiamati ad esercitarli

In applicazione dei regolamenti CEE:

- n. 2601/69 del Consiglio del 18 dicembre 1969;
- n. 1035/77 del Consiglio del 17 maggio 1977,

gli organismi chiamati ad esercitare i controlli già previsti dalla normativa comunitaria di attuazione del regolamento CEE n. 1562 della commissione del 7 giugno 1985 ed alle successive norme del presente decreto sono:

A) le regioni o enti pubblici da esse designati per:

- la verifica dei requisiti minimi delle industrie di trasformazione, posti al precedente art. 2;
- i controlli dei prezzi minimi di cui al successivo punto C) da corrispondere, da parte delle industrie di trasformazione, ai produttori agricoli nelle regioni in cui non operano e non dovessero successivamente operare, associazioni riconosciute di produttori;
- la verifica delle quantità contrattate in relazione al primo trattino del quarto comma del successivo art. 7 e alle quantità conferite all'industria, nonchè quella relativa ai tempi utili di contrattazione, ivi compresi quelli delle clausole aggiuntive così come specificamente previsto dal regolamento CEE n. 1562/85 e dal presente decreto;
- la verifica dello «status» di produttore agricolo da parte del venditore;

nonchè per:

- la verifica dell'avvenuta trasformazione o meno delle quantità di prodotto fresco oggetto di contratto di trasformazione entrato in azienda, al netto degli eventuali scarti;
- la verifica del peso del prodotto consegnato in esecuzione dei contratti di trasformazione ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 1562/85 della commissione del 7 giugno 1985.

Le verifiche di cui al quinto e sesto trattino devono esercitarsi con la presenza continuata e fisica di componenti del gruppo di accertamento nominato ai sensi del successivo art. 11;

- il controllo materiale, nell'impresa di trasformazione, almeno due volte all'anno, delle scorte e dei prodotti trasformati, ai sensi per punto 3 dell'art. 17 del regolamento CEE n. 1562/85;
- il controllo, per sondaggio, delle firme che figurano sulle fatture e della esattezza di tali fatture, nonché il controllo del pagamento delle fatture stesse, ai sensi dell'art. 17, punto 2, del regolamento CEE n. 1562/85;

B) l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), ovvero le regioni, per:

- la determinazione della classe minima alla quale appartengono i prodotti consegnati in esecuzione dei contratti di trasformazione se trattasi di arance, così come voluto dall'art. 9 del regolamento CEE n. 1562 della commissione del 7 giugno 1985 e dal successivo art. 12 del presente decreto;
- la verifica della conformità ai requisiti di qualità, se trattasi di limoni, così come prescritto dallo stesso art. 9 del precitato regolamento CEE n. 1562/85 e dal successivo art. 12 del presente decreto;

C) le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, indicate nell'allegato 1 appresso denominate «associazioni di produttori» per:

- il controllo dei prezzi minimi da pagare ai produttori agricoli previsti nei loro diversi livelli dai regolamenti CEE n. 2200/85 della commissione del 30 luglio 1985 e n. 1540/85 della commissione del 5 giugno 1985;
- il controllo dei prezzi minimi da pagare ai propri associati, previsti dai regolamenti comunitari testé citati agli stessi livelli, per le vendite effettuate ai sensi del secondo e terzo trattino dell'art. 13 del regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 e successive modifiche;

D) le unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli legalmente costituite e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

- Unione nazionale delle associazioni di produttori ortofrutticoli - UNAPRO;
- Unione italiana delle associazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari - UIAPOA;
- Unione nazionale delle associazioni tra produttori ortofrutticoli ed agrumari - UNAPOA,

di seguito per brevità, denominate «Unioni», per i controlli dei prezzi minimi, specificati al precedente punto C) del presente articolo, da corrispondere, da parte delle industrie di trasformazione, ai produttori agricoli qualora le proprie associazioni commercializzino direttamente i prodotti dei propri soci e che abbiano stipulato contratti con l'industria di trasformazione;

E) le associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione (Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari vegetali - ANICAV, Associazione italiana industriali prodotti alimentari - AIIPA, Associazione italiana trasformatori prodotti agricoli - ASSITRAPA) per il controllo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e prodotto fresco impiegato secondo parametri di cui al successivo art. 24 del presente decreto;

F) le associazioni di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo, legalmente riconosciute, per il controllo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata nelle imprese cooperative di produzione e trasformazione, secondo parametri di cui al successivo art. 24 del presente decreto.

Art. 6.

Attribuzione di qualifica di pubblico ufficiale

Le associazioni di produttori agricoli e le unioni, chiamate all'esercizio dei controlli indicati all'art. 5, punti *C)* e *D)*, in ragione di interessi socio-economici, estenderanno le proprie valutazioni per gli accertamenti rispettivi di cui al successivo art. 16 su ogni fatto ed accadimento di cui dovessero venire a conoscenza.

A tal fine il presidente dell'associazione di produttori agricoli ed i funzionari dallo stesso delegati, il presidente dell'unione ed i funzionari dallo stesso delegati, assumeranno, nell'attività di controllo e certificazione, la qualifica di pubblico ufficiale in quanto conseguibile dalla rilevanza giuridica del presente decreto.

Capo terzo

CONTROLLI E INCOMBENZE AI TRASFORMATORI

Art. 7.

Contratti di trasformazione

Ciascuno dei contratti di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 2601/69 e all'art. 1 del regolamento CEE n. 1035/77, in appresso denominati «contratti di trasformazione» è concluso, per iscritto, tra, da un lato, i produttori o le loro associazioni o unioni legalmente riconosciute nella Comunità e, dall'altro, i trasformatori o le loro associazioni o unioni legalmente riconosciute.

Il contratto di trasformazione può avere la forma di un impegno di conferimento tra, da un lato, uno o più produttori e, dall'altro, la loro associazione o unione riconosciuta che agisce in qualità di trasformatore.

Nel contratto di trasformazione devono essere indicati:

a) il nome e l'indirizzo del produttore o della relativa associazione o unione di produttori riconosciuta;

b) il nome e l'indirizzo del trasformatore o della relativa associazione o unione di trasformatori riconosciuta;

c) i quantitativi di materia prima previsti;

d) il programma di conferimento alla trasformazione;

e) il prezzo che deve essere pagato al produttore agricolo per le materie prime, esclusi, in particolare, i costi di condizionamento, carico, trasporto, scarico e gli eventuali oneri fiscali, i cui importi devono essere indicati separatamente.

I contratti di trasformazione e ciò ai sensi del punto 3 dell'art. 5 del regolamento CEE n. 1562/85 devono altresì indicare:

- l'ubicazione e le superfici investite ad agrumeti distinte per specie e relativi dati catastali ovvero altri elementi idonei ad individuare le superfici stesse, se trattasi di persona fisica; elenco dei soci con a fianco le specificazioni delle superfici agrumetate e relativi dati catastali ovvero altri elementi idonei ad individuare le superfici stesse, se trattasi di persona giuridica e devono essere redatti conformemente al modello allegato 3;
- l'associazione di produttori, scelta dai produttori agricoli interessati nell'elenco allegato 1, siano essi associati o meno, salvo il caso che trattisi di contratto di trasformazione stipulato direttamente da associazioni di produttori agricoli. In questo ultimo caso i contratti dovranno indicare l'unione tra le tre attualmente esistenti e richiamate al punto *D)* del precedente art. 5 scelta dalle associazioni di produttori.

Art. 8.

Contestualità di produzione e trasformazione

Qualora il produttore agisca anche come trasformatore, il contratto di trasformazione di cui al precedente articolo si ritiene concluso quanto è stato compilato un prospetto recante le seguenti indicazioni:

- l'estensione totale della superficie su cui viene coltivata la materia prima;
- la stima del raccolto totale;
- il quantitativo destinato alla trasformazione;
- il programma di conferimento alla trasformazione.

Art. 9.

Termini utili per la conclusione dei contratti

I contratti di trasformazione sono conclusi:

- anteriormente al 20 gennaio per le arance;
- anteriormente al 20 maggio o al 20 novembre per i limoni che devono essere consegnati all'industria nei periodi compresi rispettivamente tra il 1° giugno e il 30 novembre e tra il 1° dicembre e il 31 maggio.

Tuttavia, per i limoni, i contratti per le consegne all'industria da effettuare tra il 1° giugno ed il 30 novembre 1985 possono essere conclusi sino al 31 luglio 1985.

I contraenti possono decidere, mediante una clausola aggiuntiva scritta, di aumentare i quantitativi inizialmente previsti nel contratto.

Tali clausole aggiuntive devono essere stipulate entro:

a) il 30 aprile per le arance;

b) il 31 agosto o il 28 e 29 febbraio per i limoni, secondo che si tratti dell'uno o dell'altro dei periodi di cui al primo comma.

Tuttavia per la prima parte della campagna 1985-86 tali clausole aggiuntive possono essere concluse sino al 30 settembre 1985.

Le clausole aggiuntive possono vertere:

- nel caso delle arance, sul 40% al massimo dei quantitativi iniziali per le clausole aggiuntive stipulate anteriormente al 15 marzo e sul 15% al massimo dei quantitativi iniziali per quelle stipulate tra il 15 marzo e il 30 aprile;
- nel caso dei limoni, sul 40% al massimo dei quantitativi iniziali previsti nel contratto.

Nondimeno le parti firmatarie dell'accordo 8 marzo 1985 citato in narrativa, che ad ogni buon fine viene pubblicato in allegato 2 al presente decreto, provvederanno a notificare ai propri associati ovvero alle proprie associate i termini utili per la contrattazione liberamente fissati nello stesso accordo e a disporre il rispetto assoluto di tali termini.

Qualora il prezzo minimo che deve essere pagato al produttore per un determinato prodotto non sia stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee almeno ventuno giorni prima della data corrispondente indicata nel presente articolo, la data ultima per la conclusione dei contratti per il periodo in causa e, in deroga a quanto qui regolamentato, il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione del prezzo suddetto.

Art. 10.

Disposizioni per i trasformatori siano essi singoli che associati

Al fine di consentire alle regioni i controlli posti al secondo, terzo, quarto, quinto e sesto trattino sub *A)* del precedente art. 5 nonchè alle associazioni di produttori ovvero alle unioni indicate nel precedente art. 5 un efficace controllo sul rispetto dei prezzi minimi previsti dai regolamenti CEE numeri 2200/85 e 1540/85 della commissione rispettivamente del 30 luglio 1985 e del 5 giugno 1985, i trasformatori siano essi singoli che associati o le loro associazioni o unioni dovranno trasmettere, secondo i casi, agli enti regionali competenti per territorio, alle predette associazioni di produttori agricoli ed alle unioni di associazioni di produttori agricoli:

- una copia di ciascun contratto di trasformazione, ovvero di impegno di conferimento e delle eventuali clausole aggiuntive, intervenuto tra il trasformatore ed il produttore, singolo od associato.

La copia deve pervenire alle autorità competenti entro e non oltre i dieci giorni lavorativi successivi alla conclusione del contratto o, secondo il caso, alla stipulazione delle clausole aggiuntive;

- una copia dell'atto con il quale, in riferimento al contratto base, ovvero all'impegno di conferimento base, si siano stipulate clausole aggiuntive;

- copia della bolletta di consegna con esposizione analitica in peso, in destinazione, in qualità ed in varietà, ove sia necessario, del prodotto ad esso consegnato;

- l'elenco dei pagamenti effettuati sia in fase di acconto sia in fase di conguaglio, specificando i destinatari dei pagamenti stessi, gli importi, le quantità, la qualità e la varietà del prodotto acquistato.

Il trasformatore dovrà altresì curare che, da parte dell'istituto bancario presso il quale trattiene o intende trattenere rapporti finanziari sia trasmesso un pari elenco alle regioni, nei casi previsti al secondo trattino sub *A)* dell'art. 5 del presente decreto o alle associazioni di produttori ovvero alle unioni nei casi previsti rispettivamente ai punti *C)* e *D)* dello stesso art. 5.

A tale scopo è fatto obbligo ai trasformatori — previa la loro espressa indicazione all'istituto finanziario — di effettuare i pagamenti di prodotto ricevuto in esecuzione dei contratti di trasformazione di cui all'art. 7 del presente decreto direttamente al produttore mediante assegno circolare non trasferibile i cui estremi saranno registrati sulla fattura.

In ogni caso è escluso qualsiasi pagamento a persona, sia pure munita di procura speciale, che non abbia la qualità di coniuge ovvero di ascendente o discendente in linea retta, qualità, peraltro, che deve risultare esclusivamente da apposita certificazione anagrafica.

È fatto comunque divieto alle banche di pagare i titoli di credito in questione a persone diverse da quelle specificate al precedente comma.

Art. 11.

Gruppi di accertamento

Le regioni assicurano l'esercizio delle verifiche ad esse demandate ai sensi dell'art. 5, punto *A)*, quinto e sesto trattino, eventualmente punto *B)*, primo e secondo trattino, del presente decreto. A tal fine promuovono la costituzione di gruppi di accertamento di cui fanno parte funzionari, non necessariamente della carriera direttiva, designati fra quelli delle regioni, dell'ente regionale di sviluppo in agricoltura e degli altri enti vigilati dalla regione medesima. Di ciascun gruppo fa parte un funzionario professionale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), ovvero un funzionario professionale della regione nei casi in cui non sia possibile la presenza di quello dell'ICE, per i compiti assegnati ai sensi dell'art. 5, punto *B)*, del presente decreto.

Alle operazioni del gruppo di accertamento partecipa un militare della Guardia di finanza che presta la collaborazione necessaria per l'effettuazione delle verifiche.

Art. 12.

Controlli materie prime

Ai fini dei controlli segnati al primo e secondo trattino sub *B)* del precedente art. 5 i prodotti consegnati ai trasformatori nell'ambito dei contratti di trasformazione devono:

- per le arance, rispondere almeno ai requisiti minimi di qualità e di calibro previsti per la categoria terza;

- per i limoni, rispondere almeno ai requisiti qualitativi minimi previsti al titolo II B i) delle norme comuni con un massimo del 15% in peso di frutti non conformi ma idonei alla trasformazione.

Art. 13.

Disposizioni per i trasformatori siano essi singoli che associati

Un esemplare dei contratti di trasformazione ovvero degli impegni di conferimento ed eventualmente delle relative clausole aggiuntive, dopo la loro conclusione e prima della loro decorrenza, siano essi stipulati ai sensi e per gli effetti del regolamento CEE n. 2601/69 del Consiglio del 18 dicembre 1969, siano essi stipulati ai sensi e per gli effetti del regolamento CEE n. 1035/77 del Consiglio del 17 maggio 1977, deve essere trasmesso, a cura del trasformatore, altresì all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA.

Art. 14.

Disposizioni per i trasformatori siano essi singoli che associati

Una copia del contratto di trasformazione ovvero dell'impegno di conferimento citato al primo trattino del precedente art. 10, una copia dell'atto di cui al secondo trattino nonchè copia della bolletta di consegna di cui al terzo trattino dello stesso articolo, deve comunque essere trasmessa, ovvero consegnata a cura del trasformatore, all'ufficio provinciale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, salvo la non partecipazione dell'Istituto stesso ai gruppi di accertamento di cui al precedente art. 11, alla propria associazione nazionale di categoria di cui alle lettere *E)* ed *F)* del precedente art. 5 ed allo stesso produttore singolo od associato in quanto parte contraente.

Alle associazioni industriali di categoria ed alle associazioni di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo dovranno altresì essere trasmesse le risultanze dei libri di carico e scarico, di cui al successivo art. 21 vidimato dalla regione.

La mancata consegna della copia della bolletta di cui al successivo art. 22, dell'esemplare del contratto di trasformazione e dell'esemplare della stipula delle clausole aggiuntive agli enti e persone indicate nel presente articolo e nel precedente art. 9, da chiunque rilevata e denunciata, determinerà la sospensione dell'aiuto comunitario.

Nel caso che il trasformatore, sia esso persona fisica o persona giuridica, non aderisca a nessuna delle associazioni nazionali di categoria indicate ai punti *E)* ed *F)* del precedente art. 5 avrà cura di inoltrare la documentazione citata a quella da lui scelta, possibilmente la più rappresentativa rispetto al proprio territorio ed alla propria natura giuridica.

Lo stesso comportamento viene posto a carico dei trasformatori associati.

Art. 15.

Programmi e tempi di nomina dei gruppi di accertamento

Per una efficace articolazione dei controlli prescritti al terzo e quinto trattino sub *A)* del precedente art. 5, le industrie di trasformazione interessate, siano esse singole che associate, sulla base dei contratti stipulati e delle potenzialità giornaliere di trasformazione, dovranno redigere programmi di massima di lavoro stagionale trasmettendoli, nei tempi utili appresso indicati, alle regioni ovvero agli uffici da esse designati ed all'Istituto nazionale per il commercio con l'estero:

- per le arance, entro il 31 ottobre;

- per i limoni, entro il 10 aprile o entro il 10 settembre per le quantità che devono essere ricevute in azienda rispettivamente nei periodi dal 1° giugno al 30 novembre e dal 1° dicembre al 31 maggio.

Alle stesse date le regioni provvedono alla costituzione dei gruppi di accertamento, così come disciplinati all'art. 11 della decretazione in atto, che opereranno, presso le industrie aventi causa, i controlli sopracitati, per le quantità ed i periodi di cui al successivo comma.

Le industrie, siano esse singole che associate, dovranno altresì immediatamente prima e durante la campagna di trasformazione (arance e limoni), redigere e trasmettere agli enti sopraindicati, durante la campagna, se del caso, all'Istituto nazionale per il commercio estero, a cadenza quindicinale, programmi giornalieri di lavorazione con espresso riferimento alle quantità di agrumi trasformabili ed alla durata delle operazioni.

Le stesse industrie, per ogni campagna di trasformazione dovranno comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V ed alle regioni competenti per territori e controlli, la settimana in cui inizia la trasformazione.

La comunicazione deve pervenire agli uffici sopra indicati al più tardi cinque giorni lavorativi prima dell'inizio della trasformazione.

Gli eventuali ritardi potranno essere solo regolati alla luce delle disposizioni poste al punto 2 dell'art. 4 del regolamento CEE n. 1562/85 della commissione del 7 giugno 1985.

Capo quarto

DISPOSIZIONI AGLI ENTI DI CONTROLLO

Art. 16.

Compiti delle associazioni di produttori e delle unioni

Le associazioni di produttori agricoli, o le unioni, accertato l'avvenuto pagamento del prodotto oggetto di contratti di trasformazione nel rispetto del prezzo contrattato e del prezzo minimo voluto dal regolamento CEE n. 2200/85 della commissione del 30 luglio 1985 se trattasi di arance e dal regolamento CEE n. 1540/85 della commissione del 5 giugno 1985 se trattasi di limoni, trasmettono al trasformatore entro 30 giorni dalla notizia dell'avvenuto pagamento, una dichiarazione in tal senso.

Art. 17.

Compiti dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.)

L'Istituto nazionale per il commercio estero e per esso l'ufficio provinciale competente per territorio, ovvero la regione competente, espletati i controlli posti al punto *B)* del precedente art. 5:

- trasmette al trasformatore ovvero consegna nelle mani del rappresentante di questi ai sensi del primo trattino dell'art. 9 del regolamento CEE n. 1562/85, in caso si tratti di arance un attestato di controllo nel quale deve essere precisato il nome, il cognome e l'indirizzo degli altri contraenti, la classe minima alla quale appartiene il prodotto ed il peso netto;
- al produttore una copia di tale attestato;

se trattasi di limoni, ai sensi del secondo trattino dell'art. 9 del regolamento CEE n. 1562/85 trasmette:

- al trasformatore, per ciascuna partita contrattata e consegnata in stabilimento, un certificato di controllo nel quale deve essere precisato il nome, cognome o ragione sociale e l'indirizzo dei contraenti, nonchè il peso netto — in cifre ed in lettere — espresso in quintali, del prodotto giornalmente consegnato all'industria di trasformazione da ogni singolo contraente, nonchè la conformità del prodotto fresco alle norme di qualità vigenti;
- al produttore una copia di tale attestato.

Art. 18.

Compiti delle regioni

Le regioni, espletati i controlli e le verifiche di cui al punto *A)* dell'art. 5 del presente decreto sulla base, tra l'altro, anche delle risultanze delle operazioni del gruppo di accertamento di cui al precedente art. 11, se trattasi di arance, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 1562/85 trasmettono al trasformatore, nel caso di regolare svolgimento delle operazioni, un attestato dal quale risulti:

- la regolarità della contrattazione ed il rispetto dei tempi utili relativi;
- le quantità globali di arance fresche acquistate dal trasformatore durante la campagna ed entrate nella sua impresa;
- la verifica dell'effettiva trasformazione in tale impresa di tutte le quantità;
- la regolare tenuta della contabilità di magazzino;

se trattasi di limoni un attestato dal quale risulti:

- la regolarità della contrattazione ed il rispetto dei tempi utili relativi;
- per ciascuno dei periodi di trasformazione (1° giugno-30 novembre e 1° dicembre-31 maggio):

a) la verifica delle quantità di limoni freschi acquistate dal trasformatore ed entrate nella sua impresa;
b) la verifica dell'effettiva trasformazione nell'impresa della totalità dei limoni acquistati;

- che la fabbrica o le fabbriche sono dotate dei requisiti minimi posti all'art. 2 del presente decreto.

Art. 19.

Se in occasione dei controlli di cui ai punti *A)* e *B)* del precedente art. 5 la totalità o parte dei prodotti non risulta conforme alle disposizioni dell'art. 9 del regolamento CEE n. 1562/85, le regioni o, se ricorre il caso, l'Istituto nazionale per il commercio estero, ne informano i contraenti, precisandone le conseguenze sul pagamento della compensazione finanziaria previste dal disposto dell'art. 18 del richiamato regolamento CEE n. 1562/85 e dal successivo art. 29 del presente decreto.

Art. 20.

Compiti delle associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione e delle associazioni di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo.

Le associazioni nazionali di categoria delle industrie di trasformazione: Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari vegetali - ANICAV, Associazione italiana industriali prodotti alimentari - AIIPA, Associazione italiana trasformatori prodotti agricoli - ASSITRAPA nonchè le associazioni di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo: Confederazione cooperative italiane, Associazione generale cooperative italiane, Lega nazionale cooperative, accertato per ciascuna azienda ovvero per ciascuna cooperativa di produzione e trasformazione, la rispondenza tra prodotto trasformato e prodotto fresco, in rapporto alla qualità ed alla potenzialità degli impianti, ai consumi di energia elettrica, olio combustibile, metano e mano d'opera impiegata, di cui al punto *E)* del precedente art. 5. rilasceranno certificato di congruità al trasformatore interessato.

Capo quinto

ATTI, CERTIFICAZIONI E PARAMETRI DI PRODUZIONE

Art. 21.

Registro di carico e scarico

Ai fini del rispetto delle disposizioni contenuti nel regolamento CEE della commissione n. 1562/85 del 7 giugno 1985 è fatto obbligo ai trasformatori, sia singoli che associati, di tenere, nelle forme e nella tenuta legale, custoditi presso gli stabilimenti di trasformazione, registri nei quali figurano le seguenti indicazioni ripartite, per quanto riguarda i limoni secondo i periodi di cui all'art. 7, par. 1, del regolamento CEE n. 1562/85 della commissione del 7 giugno 1985 e, per quanto riguarda le arance, secondo i periodi di cui all'art. 13, par. 1, lettera *b)*, primo trattino stesso regolamento:

- le partite di materie prime acquistate o entrate giornalmente nell'impresa, precisando quali sono oggetto di contratti di trasformazione o di clausole aggiuntive scritte, nonchè i numeri delle ricevute eventualmente compilate per tali partite;
- il peso di ciascuna partita in entrata, nonchè il nome e l'indirizzo dell'altro contraente;
- i quantitativi di prodotti finiti ottenuti giornalmente dalla trasformazione delle materie prime, distinguendo quelli che possono beneficiare di una compensazione finanziaria;

- i quantitativi dei prodotti che lasciano lo stabilimento di trasformazione specificando per ciascuna partita il destinatario.

Tali indicazioni possono figurare nei registri mediante riferimento ai documenti giustificativi, ove questi ultimi contengano i dati richiesti.

Inoltre per i limoni devono essere registrati i seguenti dati supplementari:

- i quantitativi di succhi acquistati;
- gli eventuali quantitativi di succhi restituiti all'impresa;
- i quantitativi totali di succhi di limoni commercializzati fuori dell'Italia.

Sia per le arance che per i limoni numero e data delle bollette di consegna di ciascuna partita, con l'indicazione delle quantità di prodotto accertato, espresso in peso netto che a bilico libero dovrà essere controllato dal coltivatore ovvero dal vettore. Copia di quest'ultima, contestualmente alla pesata, dovrà essere rilasciata alla controparte interessata.

Il trasformatore conserva le prove del pagamento per tutte le materie prime acquistate nell'ambito dei contratti di trasformazione, o delle clausole aggiuntive scritte nei cinque anni successivi alla fine della campagna di trasformazione.

I quantitativi di succhi di cui all'art. 15 del regolamento CEE n. 1562/85 della commissione del 7 giugno 1985 devono inoltre essere espressi in peso di prodotti freschi corrispondenti.

Art. 22.

Bolletta di consegna

Le bollette di consegna di cui al precedente articolo, dovranno contenere le indicazioni del peso netto e del peso lordo distinto, se del caso, per varietà di prodotto, del rispettivo prezzo unitario per chilogrammo, e di quello totale nonché il riferimento al numero del contratto.

È fatto obbligo:

- al titolare dell'industria, o a persona dallo stesso delegata, di accertare che il peso sia stato controllato dalla controparte. La stessa dovrà essere altresì verbalmente avvertita delle responsabilità, anche penali, che ne deriverebbero in caso di sussistenza di difformità tra il peso effettivo e quello indicato nella bolletta;
- al coltivatore di conservare copia della bolletta rilasciatagli ai sensi del precedente articolo per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 23.

Certificazioni

L'Istituto nazionale per il commercio estero, richiamato al punto *B)* del precedente art. 5, le associazioni di produttori agricoli richiamate al punto *C)* dello stesso art. 5, le unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli di cui al punto *D)* del ripetuto art. 5, conserveranno presso gli archivi dei propri uffici copia di ogni certificazione rilasciata nell'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente decreto per un periodo minimo di cinque anni.

E ciò per consentire anche in tempi successivi la ricostruzione della corretta applicazione dei sistemi di aiuto formante materia del presente decreto.

Art. 24.

Parametri

Le seguenti tabelle indicano i parametri sulla rispondenza tra materia prima impiegata e prodotto trasformato ottenuto nonché i parametri sulla rispondenza tra entità della produzione conseguita, in rapporto alla qualità ed alla potenzialità degli impianti, ai consumi di energia elettrica, olio combustibile, metano e mano d'opera impiegata:

1. Resa materia prima:

	Succo %	Essenza g/q.le
Arance pigmentate	25 - 38	fino a 250
Arance bionde	25 - 35	fino a 250
Limoni	22 - 33	250 - 530

2. Estrattori succo:

Portata massima unità, espressa in tonn. di frutta:

Taglia - birillatrice (media)	fino a 1,2	tonn/h
Taglia - birillatrice (grande)	» 2	»
Estrattore continuo (piccolo)	» 10	»
Estrattore continuo (medio)	» 12	»
Estrattore continuo (grande)	» 20	»
Estrattore FMC	» 3	»

3. Energia elettrica (consumi):

a) per una linea idonea a trasformare 10 tonn. di agrumi/ora (circa tre tonn. *succo naturale*) = 40 kwh con pastorizzazione, 25 kwh senza pastorizzazione;

b) per una linea idonea a trasformare 10 tonn. di agrumi/ora (circa 0,5 tonn. *succo concentrato 60° Brix*) = 75 kwh.

4. Nafta (consumi):

Per tonn. di succo concentrato:

Apparecchiatura	Succo limone 40° Brix	Succo arancia 60° Brix
Semplice effetto	kg 360	kg 435
Semplice (con termocompressione)	kg 220	kg 285
Doppio effetto	kg 165	kg 210
Triplo effetto	kg 120	kg 150

5. Numero addetti:

a) valutabile da un minimo di tre unità per turno di lavorazione (otto ore) e per linea di trasformazione prima (estrazione succo ed essenze);

b) valutabile da un minimo di cinque unità, sempre per turno lavorativo, quando la lavorazione comprende anche la linea di tramento del succo, fino alla concentrazione.

Art. 25.

Circolari

Le circolari ministeriali numeri 73 e 157 rispettivamente del 16 febbraio 1970 e del 7 luglio 1977, nelle parti

compatibili con i regolamenti CEE n. 2601/69 e n. 1035/77 del Consiglio rispettivamente del 18 dicembre 1969 e 17 maggio 1977, e successive modifiche e del regolamento CEE n. 1562/85 della commissione del 7 giugno 1985, integrano laddove non in contrasto, la disciplina del presente decreto.

Capo sesto

PROCEDURE

Art. 26.

Presentazione e tempi di richiesta delle compensazioni finanziarie

La domanda di concessione della compensazione finanziaria, ai sensi dell'art. 12 del regolamento CEE n. 1562/85 della commissione del 7 giugno 1985 è presentata, dal trasformatore sia singolo che associato, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo,

a) per le arance: rispettivamente:

- dopo il 15 febbraio per i quantitativi trasformati anteriormente a tale data;
- dopo la fine delle operazioni di trasformazione ed al più tardi entro un termine di novanta giorni;

b) per i limoni: rispettivamente dopo il 30 novembre ed il 31 maggio, ed al più tardi entro i novanta giorni successivi.

Se, per una determinata campagna, il trasformatore intende beneficiare del disposto dell'art. 2, par. 2, secondo comma, del regolamento CEE n. 1035/77, viene presentata una domanda di concessione di compensazione finanziaria supplementare al più tardi il 31 dicembre successivo alla fine della campagna.

Art. 27.

Contenuto della domanda di concessione

1) La domanda di concessione di compensazione finanziaria deve in particolare contenere:

a) il nome e indirizzo del richiedente;

b) l'indicazione dei quantitativi globali:

- di arance fresche acquistate nel corso della campagna fino al 15 febbraio e a decorrere dal 16 febbraio e/o
- di limoni freschi acquistati nel corso di ciascuno dei periodi di cui all'art. 7, par. 1, del regolamento CEE n. 1562/85;

c) l'indicazione dei quantitativi corrispondenti acquistati in esecuzione dei contratti o delle eventuali clausole aggiuntive, suddivisi, per quanto riguarda le arance, secondo le varietà;

d) l'indicazione dei quantitativi globali di prodotti ottenuti dalla trasformazione delle arance fresche e/o dei limoni freschi;

e) l'indicazione dei quantitativi globali di prodotti ottenuti dalla trasformazione delle arance fresche o dei limoni freschi acquistati in esecuzione dei contratti;

f) se del caso, l'indicazione dei quantitativi di succhi di limone acquistati nel corso di ciascuno dei periodi di cui all'art. 7, par. 1, del regolamento CEE n. 1562/85;

g) una dichiarazione con la quale il trasformatore attesta di aver pagato per i prodotti freschi un prezzo pari almeno al prezzo minimo.

2) La domanda di concessione di compensazione finanziaria è in particolare corredata:

a) delle fatture debitamente quietanzate dal produttore agricolo venditore per i quantitativi di arance fresche o limóni freschi di cui al precedente paragrafo 1, lettera *c)*, dalle quali risulti che lo stesso ha ottenuto un prezzo almeno pari al prezzo minimo di cui all'art. 2, par. 2, del regolamento CEE n. 2601/69 e all'art. 1, par. 3, del regolamento CEE n. 1035/77, ovvero:

b) in caso di impegno di conferimento, di una dichiarazione con la quale il produttore attesta che il trasformatore gli ha pagato o accreditato un prezzo almeno pari al prezzo minimo;

c) del certificato di cui all'art. 10 del regolamento CEE n. 1562/85 della commissione, richiamato all'art. 18 del presente decreto.

3) Oltre alle indicazioni di cui sopra, le industrie di trasformazione dei limoni che intendono beneficiare del disposto dell'art. 2, par. 2, secondo comma, del regolamento CEE n. 1035/77, indicano nella domanda i dati seguenti, per la campagna in causa:

- i quantitativi totali di succhi di limone che il richiedente ha commercializzato;
- i quantitativi di succhi di limone che lo stesso ha commercializzato fuori l'Italia.

4) Alla domanda di concessione di compensazione finanziaria viene altresì aggiunto:

a) la certificazione della regione in ordine alle risultanze delle verifiche e dei controlli di cui al punto *A)* dei precedenti articoli 5 e 12 del presente decreto;

b) certificazione dell'associazione di produttori agricoli a garanzia dell'avvenuto pagamento del prezzo minimo al produttore. Tale attestato sarà rilasciato dall'Unione indicata ai sensi del precedente art. 5 nel caso di contratti di trasformazione stipulati direttamente dalle associazioni di produttori;

c) attestato delle associazioni nazionali di categoria sulle congruità previste ai sensi dei combinati disposti di cui agli articoli 5 (punto *E*) e 24 del presente decreto;

d) certificato di controllo rilasciato dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) o, se del caso, dalla regione, nel quale dovrà essere precisato il nome, cognome ed indirizzo dei contraenti, la classe minima, per le arance, alla quale appartiene il prodotto ed il peso netto; per i limoni, il peso netto — in cifra ed in lettere — espresso in quintali, del prodotto giornalmente consegnato all'industria di trasformazione da ogni singolo contraente, nonché la conformità del prodotto fresco alle norme di qualità vigenti.

5) Se trattasi di trasformatore associato la domanda deve riportare:

- le indicazioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) (escluso il punto *b)* innanzi specificati;
- denominazione e sede sociale;
- atto costitutivo, statuto ed eventuali atti di proroga della cooperativa;

- certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;

- certificato del tribunale di data non anteriore a tre mesi, in ordine al possesso dei diritti civili;

- elenco dei soci conferenti il prodotto oggetto di trasformazione:

- copia notarile del bilancio consuntivo di previsione approvato dall'assemblea nel quale sono state rigorosamente esposte le quantità globali distinte per prodotto e varietà di prodotto laddove necessario ed il prezzo attribuito e già corrisposto per le stesse;

- attestato delle associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo sulle congruità previste ai sensi dei combinati disposti di cui agli articoli 5 (punto *F*) e 24 del presente decreto.

Qualora le cooperative siano impossibilitate a corredare la domanda entro i termini voluti dalla specifica regolamentazione comunitaria con il bilancio consuntivo, è consentito, in sostituzione, la presentazione di una copia notarile di bilancio provvisorio approvato dall'assemblea generale dei soci che, all'uopo, dovrà contenere, alla data del bilancio provvisorio stesso, le indicazioni prescritte nel presente articolo e le risultanze aziendali peculiari dei bilanci consuntivi.

Alla domanda di concessione della compensazione finanziaria così disciplinata al precedente e presente articolo, dovrà essere apposta una certificazione regionale che attesti:

- che i quantitativi di arance fresche o di limoni freschi acquistati in virtù dei contratti e trasformati nell'impresa corrispondono a quelli indicati nella domanda di compensazione finanziaria;

- che i quantitativi indicati nella domanda di compensazione finanziaria corrispondono a quelli per i quali è stato rilasciato il certificato di cui all'art. 10 del regolamento CEE n. 1562/85 richiamato dall'art. 18 del presente decreto;

- che i requisiti qualitativi prescritti sono stati rispettati;

- per le industrie che intendono beneficiare del disposto dell'art. 2, par. 2, secondo comma, del regolamento CEE n. 1035/77, l'effettivo livello dei quantitativi di succhi di limone commercializzati fuori dell'Italia.

A quest'ultimo scopo i trasformatori forniranno alle regioni la documentazione utile per tale accertamento.

Art. 28.

Prova dello smercio dei succhi di limoni fuori dell'Italia

Ai fini della prova dell'avvenuto smercio dei succhi di limoni fuori dell'Italia si richiama l'art. 14 del regolamento CEE n. 1562/85 della commissione del 7 giugno 1985.

Art. 29.

Riduzione eventuale della compensazione

Per ciascuna impresa di trasformazione delle arance la compensazione finanziaria è concessa per la totalità dei quantitativi acquistati nell'ambito dei contratti di trasformazione, fatto salvo il disposto dell'art. 10, par. 2, del regolamento CEE n. 1562/85 della commissione del 7 giugno 1985, a condizione che l'impresa abbia effettivamente trasformato la totalità dei quantitativi acquistati.

Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la compensazione è ridotta, salvo caso di forza maggiore, proporzionalmente ai quantitativi effettivamente trasformati rispetto ai quantitativi totali acquistati.

Art. 30.

Compensazione finanziaria per i limoni

Per ciascuna impresa di trasformazione dei limoni, la compensazione finanziaria è concessa per l'85% dei quantitativi acquistati nell'ambito dei contratti di trasformazione, fatto salvo il disposto dell'art. 10, par. 2, del regolamento CEE n. 1562/85, a condizione che l'impresa abbia effettivamente trasformato la totalità dei quantitativi acquistati.

Qualora tale condizione non sia soddisfatta la compensazione è ridotta, salvo caso di forza maggiore, proporzionalmente ai quantitativi effettivamente trasformati rispetto ai quantitativi totali acquistati.

Per le industrie che si trovano nella situazione di cui all'art. 2, par. 3, lettera *b)*, del regolamento CEE n. 1035/77, la compensazione finanziaria è concessa per una percentuale dei quantitativi acquistati nell'ambito dei contratti di trasformazione pari alla percentuale dei quantitativi smerciati fuori d'Italia rispetto ai quantitativi commercializzati.

Tuttavia qualora l'impresa non abbia effettivamente trasformato la totalità dei quantitativi acquistati, tale percentuale è ridotta, salvo caso di forza maggiore, proporzionalmente ai quantitativi effettivamente trasformati rispetto ai quantitativi totali acquistati.

Art. 31.

Nuovi trasformatori

I nuovi trasformatori che intendono beneficiare del regime di compensazioni finanziarie dovranno produrre apposita domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, al più tardi quarantacinque giorni prima dell'inizio della campagna di trasformazione significando che le aziende di cui sono titolari rispondono alle caratteristiche minime di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 32.

Ruolo delle unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli

È demandato alle unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli legalmente costituite e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, oltre il controllo

del prezzo minimo di cui al precedente art. 5, il coordinamento ed il regolare sviluppo di tutte le attività assegnate, con il presente decreto, alle associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Le istruzioni che le Unioni, nell'ambito delle incombenze ricevute con il presente decreto, dovessero dare alle associazioni di produttori, hanno carattere dispositivo.

È fatto obbligo, quindi, alle associazioni di rispettarle.

Nei confronti delle Unioni opererà, fatta salva la responsabilità del presidente e dei funzionari da esso delegati ai sensi del precedente art. 6, l'ultimo comma dell'art. 6 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, quando queste abbiano compiuto infrazioni, disattenzioni, ovvero inerzia al rigoroso accertamento dei prezzi minimi di cui al punto *D)* dell'art. 5 del presente decreto.

Capo sesto

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 33.

Ente preposto all'erogazione degli aiuti comunitari

Alla corresponsione delle compensazioni finanziarie previste rispettivamente dall'art. 3 del regolamento CEE n. 2601/69 del Consiglio del 18 dicembre 1969 e dall'art. 2 del regolamento CEE n. 1035/77 del Consiglio del 17 maggio 1977 ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, provvede l'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA.

Art. 34.

Condizioni degli aiuti

Le compensazioni finanziarie di cui al precedente articolo sono concesse in conformità delle disposizioni di cui al regolamento CEE n. 1562/85 della commissione del 7 giugno 1985 adottato in attuazione dei regolamenti CEE numeri 2601/69 e 1035/77 del Consiglio rispettivamente del 18 dicembre 1969 e 17 maggio 1977 e loro modifiche ed integrazioni.

Art. 35.

Sospensione cautelativa

In quanto compatibili con i regolamenti CEE numeri 2601/69 e 1035/77 del Consiglio rispettivamente del 18 dicembre 1969 e 17 maggio 1977 e successive modificazioni e con le norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, disciplinanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, la sospensione cautelativa dell'aiuto comunitario da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, opererà per tutti i contratti ed i conferimenti facenti capo ad una stessa industria, sia singola che cooperativa, che abbia dato anche un semplice avvio alla trasformazione senza i propedeutici controlli regionali e senza la presenza del gruppo di accertamento, nei confronti della quale dovessero insorgere dei sospetti, comprovati da denunce da parte degli organismi preposti ai controlli, di eventuali irregolarità rispetto alla normativa di specie.

La sospensione *de-quo* opererà altresì, in ogni caso, per tutti i contratti ed i conferimenti facenti capo ad una stessa industria sia singola che cooperativa, nei confronti della quale dovessero insorgere estremi di reato.

Art. 36.

Durata dell'efficacia delle norme

Le norme del presente decreto, in quanto compatibili con le disposizioni comunitarie future, si intendono valide fino ad eventuali loro modifiche ed integrazioni.

Capo settimo

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37.

Per effetto dell'art. 21 del regolamento CEE n. 1562/85 della commissione del 7 giugno 1985, i regolamenti CEE numeri 208/70 e 1045/77 sono abrogati.

Essi restano tuttavia applicabili ai prodotti trasformati anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento CEE n. 1562/85 della commissione del 7 giugno 1985.

Art. 38.

Il decreto ministeriale 6 settembre 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 21 settembre 1985 è revocato.

Esso resta tuttavia applicabile — avuto riguardo alla comunicazione ministeriale riportata all'allegato telex n. A/10208 del 14 settembre 1985 — ai prodotti trasformati anteriormente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, solo nelle parti non in contrasto con la regolamentazione comunitaria che regola la materia di specie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1985

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

ALLEGATO 1

ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI ISCRITTE NELL'ELENCO NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 622

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
2- 4-1969	2	A.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Renato Serra, 14 - Cesena (Forlì)
2- 4-1969	3	A.P.O. - Associazione fra produttori ortofrutticoli della IV zona	Via A. Locatelli, 1 - Verona
2- 4-1969	5	A.E.P.O. - Associazione economica fra produttori ortofrutticoli del Veneto medio orientale	Piazza Indipendenza, 19 (palazzo dei consorzi di bonifica) - San Donà di Piave (Venezia)
2- 4-1969	1	A.I.P.O. - Associazione interprovinciale dei produttori ortofrutticoli	Via Aldo Moro, 16 - Bologna
26- 4-1969	6	CON.E.C.OR. - Consorzio emiliano cooperative ortofrutticole	Piazza della Costituzione, 8 - Bologna
28- 8-1969	8	CORER - Consorzio ortofrutticolo Emilia-Romagna	Via Faentina, 106 - Ravenna
18- 9-1969	10	C.P.O.V.T. - Consorzio tra produttori ortofrutticoli della Valle Tiberina	Via Triestina - Perugia
18- 9 1969	9	A.E.R.P.O. - Associazione emiliano-romagnola produttori ortofrutticoli	Via Riva Reno, 65 - Bologna
25-10-1969 18- 3-1972 (Var. denom.)	12	A.P.O.M. - Associazione produttori ortofrutticoli marchigiani	Via Roma, 47/C - Fano (Pesaro)
25-10-1969	13	V.O.G. - Consorzio delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli dell'Alto Adige	Via Raiffeisen, 2 - Bolzano
25-10-1969	11	A.P.A.S. - Associazione tra produttori di agrumi della Sicilia	Piazza Bellini, 19 - Catania
25-10-1969	14	C.I.O.D. - Consorzio interprovinciale Ortofrutta Delta	Corso Porta Reno, 103 - Ferrara
25-10-1969	15	Associazione di zona delle province di Bari e Foggia tra produttori di uve da tavola, di ortaggi e di altra frutta	Via Trieste, 14 - Foggia
14- 2-1970	18	A.P.R.O. - Associazione produttori romagnoli ortofrutticoli	Via Girolamo Rossi, 5 - Ravenna
14- 2-1970	19	U.P.E.A. - Unione dei produttori esportatori di agrumi	Via A. Volta, 100 - Capo d'Orlando (Messina)
14- 2-1970	16	Associazione di zona delle province di Brindisi, Lecce e Taranto fra produttori ortofrutticoli	Via Cavour, 10 - Brindisi
14- 2-1970	17	A.L.P.O. - Associazione laziale produttori ortofrutticoli	Via E. Fermi, 161 - Roma
21- 3-1970 29-10-1974 (Nuova denom.)	21	Fruttadoro - Consorzio fruttadoro di romagna soc. coop. a responsabilità limitata	Via Cavalcavia, 681 - Cesena (Forlì)
21- 3-1970	22	A.P.O. - Associazione tra produttori ortofrutticoli della marca trevigiana	Corso del Popolo, 34 - Treviso
21- 3-1970	20	Associazione di zona fra produttori ortofrutticoli della regione Toscana e della provincia di La Spezia	Corso Italia, 73 - Pisa
21- 7-1970	24	C.O.P. - Cooperativa ortofrutticoli polesana	Via Oslavia Campagna, 19 - Lendinara (Rovigo)
21- 7-1970 5- 2-1976 (Var. denom.)	25	A.P.A.O.I. - Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli interprovinciali	Via Marchese di Villabianca, 82 - Palermo
10- 8-1970	26	Associazione di zona dei produttori ortofrutticoli delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Macerata, Pescara e Teramo	Viale Mazzini, 19 - Teramo
10- 8-1970	27	Associazione di zona tra produttori ortofrutticoli delle province di Caserta e Napoli	Via Cesare Battisti, 50 - Caserta
25- 8-1970	28	Associazione di zona tra produttori agrumari delle province di Brindisi, Lecce, Matera, Potenza e Taranto	Via Acclavio, 15 - Taranto

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
30-11-1970	29	C.I.P.A. - Consorzio interassociativo produttori agrumari	Via Bernardo, 5 (uff. esecutivi) - Catania, Villaggio Biviere Lentini (Siracusa)
18- 3-1971	31	A.P.O.S. - Associazione produttori ortofrutticoli Serenissima	Via S. Pio X, 21 - Venezia-Mestre
18- 3-1971	32	E.S.O. - Associazione tra produttori ortofrutticoli della provincia di Bolzano	Via Talvera, 18 - Bolzano
18- 3-1971	33	Con.Agru.S. - Consorzio produttori agrumi della Sicilia orientale	Via Anzalone, 12 - Acireale (Catania)
18- 3-1971	30	A.P.O.P. - Associazione produttori ortofrutticoli pisani	Viale Bonaini, 71 - Pisa
5- 4-1971	35	U.P.O.M. - Unione produttori ortofrutticoli marchigiani	Via Giustizia, 2 - Fano (Pesaro)
6- 5-1971	36	A.R.P.O. - Associazione regionale produttori ortofrutticoli del Trentino - Alto Adige	Via Siemens, 10 - Bolzano
1- 6-1971	39	P.O.A. - Associazione produttori ortofrutticoli associati	Via Fratelli Fontana, 36 - Trento
1- 6-1971	37	A.P.O.M.A. - Associazione produttori ortofrutticoli medio Adige	Via Paietti, 7 - Castelbaldo (Padova)
1- 6-1971	38	A.S.P.O - Associazione produttori ortofrutticoli Giugliano	Via A. Palumbo, 189 - Giugliano (Napoli)
29- 7-1971	40	A.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli Venezia Giulia	Via Roma, 25 - Gorizia
29- 7-1971	41	Piemonte Asprofrut - Associazione produttori ortofrutticoli Piemonte	Via Monte Zovetto, 20 - Cuneo
11- 8-1971	42	A.P.O.S. - Associazione produttori ortofrutticoli del salernitano	Via Pirro, 12 - Salerno
1- 2-1972	43	A.F.E. - Associazione frutticoli estensi soc. coop. a r.l.	Piazzetta Schiatti, 8 - Ferrara
18- 3-1972	46	A.J.P.O.A. - Associazione jonica produttori ortofrutticoli ed agrumari	Via Pitagora, 96 - Taranto
18- 3-1972 10- 3-1980 (Var. denom.)	44	A.C.O.M. - Associazione coltivatori ortofrutticoli della provincia di Pesaro e Urbino	Via Garibaldi, 67 - Fano (Pesaro)
18- 4-1972	47	A.P.O.L. - Associazione produttori ortofrutticoli livornese	Via Turati, 4 - Cecina (Livorno)
10- 8-1972	48	Gruppo produttori asparagi soc. coop. a r.l.	Via E. Mattei, 6 - Bologna
10- 8-1972	49	Conagros - Organizzazione dei produttori agrumari ed ortofrutticoli di Rosarno	Rosarno (Reggio Calabria)
10- 1-1973	50	C.O.V. - Consorzio ortofrutticoli valtellinese	Via Stelvio, 20 - Ponte in Valtellina (Sondrio)
18- 2-1973	52	Associazione di zona per le province di Milano, Como, Sondrio, Pavia, Varese e Bergamo	Via S. Barnaba, 27 - Milano
2-12-1974	53	A.P.O.C. - Associazione produttori ortofrutticoli della Campania	Via Torrino, 2 - Caserta
2-12-1974 24-11-1984 (Mod. denom.)	54	Agrifrut - Consorzio interprovinciale di produttori singoli ed associati di agrumi e prodotti ortofrutticoli	Via Dante, 33 - Palermo
7- 2-1985	56	A.P.O.C. - Associazione produttori ortofrutticoli calabresi	Via Nazionale, 178 - Rosarno (Reggio Calabria)
1- 8-1975	57	A.S.P.O. - Associazione siciliana produttori ortofrutticoli	Presso Studio Greco, Via Villafranca, 29 - Palermo
5-11-1975	58	Agri sud - Associazione orto-floro-frutticola sud orientale	Via R. Cancellieri, 89 - Vittoria (Ragusa)
5- 2-1976	59	A.IN.P.O. - Associazione interprovinciale produttori orticoli	Borgo S. Tiburzio, 2 - Parma
5- 2-1976	61	C.A.B. - Cooperativa agricola bagherese soc. coop. a r.l.	Via Parisi, 9 - Bagheria (Palermo)

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
15- 1-1977	65	Cooperativa agricola S. Sofia	Scanzano Ionico - Matera
15- 1-1977	64	A.R.P.O.A.L. - Associazione regionale produttori ortofrutticoli e agrumari del Lazio	Via Donna Olimpia, 166 - Roma
15- 1-1977	63	As.I.P.O. - Associazione interprovinciale produttori ortofrutticoli	Via S. Leonardo, 17 - Parma
18- 2-1977	66	A.P.A.O.R. - Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli	Via A. De Gasperi, 18 - Ragusa
26- 4-1977	67	A.P.O.N. - Associazione produttori ortofrutticoli del Nolano	Via C. Rosaroll, 77 - Napoli
22-11-1977	68	A.S.P.R.O. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Appia km 181 loc. Maiorisi presso Unicoop Teano
21-12-1977	69	Con.Co.O.Sa. - Consorzio fra le cooperative ortufrutticole della provincia di Salerno	Via V. Velardi, 1 - Nocera Inferiore (Salerno)
27-12-1977	71	Apo.Pa. - Associazione produttori ortofrutticoli e di patate	Via Lufrano - Volla (Napoli)
3- 3-1978	72	Associazione messinese produttori ortofrutticoli ed agrumari	Via C. Battisti, Isolato 217 - Messina
3- 3-1978	74	Associazione produttori ortofrutticoli e agrumari «Bruzia»	Via Ganale Doria, 28 - Cosenza
3- 3-1978	73	A.I.P.P. - Associazione intercomunale produttori pomodori ed ortofrutticoli	Via Vittorio Veneto, 138 - Crotone
29- 3-1978	75	Associazione regionale frutticoltori Piemonte	Corso Nizza, 7 - Cuneo
4- 8-1978	76	A.R.P.O.S. - Associazione regionale dei produttori ortofrutticoli della Sardegna	Via Fra' Ignazio, 38 - Cagliari
4- 8-1978	77	A.O.Sa. - Associazione ortofrutticola salernitana	Via Napoli, 153 - Nocera Inferiore (Salerno)
26- 4-1979	78	A.P.O.C. Salerno - Associazione produttori ortofrutticoli salernitani	Via Picenza, 76 - Salerno
26- 8-1969 8- 6-1979	7	Consorzio cooperativo produttori agricoli Concopra - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Segantini, 10 - Trento
14- 9-1979	79	Società cooperativa - L'Agrumaria centrale ortofrutticola di Caulonia	Via Allaro - Caulonia Marina (Reggio Calabria)
21- 3-1980	81	A.P.O.A. Esperia - Associazione provinciale ortofrutticola agrumaria	Piazza prefettura - Pal. INA - Catanzaro
21- 3-1980	82	A.C.P.O. - Associazione casertana produttori ortofrutticoli	Via Arnella, 32 - Caserta
24- 7-1981	84	Italia - Associazione tra produttori ortofrutticoli delle province di Agrigento e Caltanissetta	Contrada Aquilata - Canicattì
24- 7-1981	85	Sicilifrut - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Croce Rossa, 33 - Palermo
24- 7-1981	86	A.P.P.O.A. - Associazione produttori ortofrutticoli e agrumari	Via Piave, 34/I - Foggia
24- 7-1981	83	A.S.P.O.R. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via G. Matteotti, 45 - Foggia
1- 9-1981	87	A.I.P.A. - Associazione interprovinciale produttori agricoli	Corso Butera, 169 - Bagheria
17- 9-1981	88	Associazione tra produttori ortofrutticoli «Etruria»	Via Campo di Marte, 14/I - Perugia
22- 9-1981	89	A.P.A.O.S. - Associazione tra produttori agrumari ed ortoflorofrutticoli siciliani	Via Dante, 33 - Bagheria (Palermo)
26- 3-1982	93	Cooperativa ortofrutticola siciliana a r.l.	Piazza Stazione, 10 - Villabate (Palermo)
26- 3-1982	94	Agro - Associazione ortofrutticola	Via S. Maria la Carità, 127 - Scafati (Salerno)
26- 3-1982	90	A.P.O.A. Morgana - Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari	Via Dogali, 1/A - Messina

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
26- 3-1982	91	A.C.O.P.A. Associazione cooperative ortofrutticole del palermitano	Via Fricano, 1 - Bagheria (Palermo)
26- 3-1982	92	Associazione tra produttori agrumicoli ed orticoli nel territorio delle province di Catania, Siracusa e limitrofe	Via Ventimiglia, 145 - Catania
13- 4-1982	95	Sud - APO - Associazione produttori ortofrutticoli e agrumari	Via Cavaniglia, 6 - Foggia
13- 4-1982	96	A.P.A.O. - Associazione produttori agrumicoli ed ortofrutticoli	Via Tripoli, 10 - Siracusa
26- 4-1982	97	A.L.Pr.O. - Associazione lucana produttori ortofrutticoli	Via Lupo Protospata, 53 - Matera
26- 4-1982	98	C.O.A. - Coldiretti ortofrutticola associati	Via Daniele, 24 - Catanzaro
17- 5-1982	99	A.C.O. - Associazione coldiretti ortofrutticola ed agrumaria	Via Milelli, 23 - Cosenza
23- 7-1982	100	A.P.O.A.C. - Associazione produttori ortofrutticoli e agrumari del Campidano	San Sperate - Cagliari
12- 1-1983	102	A.VE.P.O. - Associazione veneta produttori ortofrutticoli	Via Ulloa, 5 - Marghera
20- 1-1983	103	Associazione I.C.A. - Imprese cooperative associate	Via Cimitile, 15 - Nola (Napoli)
20- 1-1983	104	Associazione di produttori agrumicoli ed ortofrutticoli «Trinacria frutta»	Via XII Gennaio, 7 - Palermo
20- 1-1983	105	A.S.C.A.O. - Associazione siciliana cooperative agrumicole ed ortofrutticole	Via Litterio, 54 - Bagheria (Palermo)
20- 1-1983	106	A.C.O.S. - Associazione cooperative agricole siciliana	Via A. De Gasperi, 261 - Villabate (Palermo)
23- 1-1983	107	A.P.A.S. Mediterranea - Associazione produttori agrumicoli della Sicilia	Corso Butera, 311 - Bagheria (Palermo)
20- 1-1983	108	Associazione denominata «Agroserre»	Via F. Crispi, 258 - Palermo
20- 1-1983	109	Associazione mediterranea di produttori ortofrutticoli	Via Giovanni XXIII, 82 - Bagheria (Palermo)
20- 1-1983	110	A.P.O.A. - Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari	Via Sangiuliano, 349 - Catania
20- 1-1983	111	Associazione produttori Agricola Sud	Via G. D'Annunzio, 3 - Rosarno (Reggio Calabria)
7- 4-1983	112	A.P.A.O.A. - Associazione produttori agricoli ed ortofrutticoli agrigentini	Ribera (Agrigento) Contrada Castellana
3- 8-1983	113	A.D.P.O.A. - Associazione dauna produttori ortofrutticoli e agrumari	Via Trieste, 30 - Foggia
3- 8-1983	114	A.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli di Salerno	Piazza A. Moro, 20 - Battipaglia (Salerno)
3- 8-1983	115	Co.Pro.A. - Associazione consorzio produttori agrumari	Via Zenia, 22 - Misterbianco (Catania)
24-11-1984	116	A.P.O.I.S. - Associazione produttori ortofrutticoli Irpino-Sannita	Via XXIV Maggio, 22 - Benevento
21-12-1984	117	A.S.P.O. Frutta - Associazione silentina produttori ortofrutticoli	Via S. Ippolito, 18 - Brindisi
18- 3-1985	118	ASSO.P.O.A. - Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari	Via Dante, 37 - Foggia
20- 3-1985	119	U.N.O.A. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Zara, 6 - Salerno
20- 3-1985	120	A.R.P.O. - Associazione regionale produttori ortofrutticoli	Via P.M. Virgilio, 3 - Lamezia Terme (Catanzaro)

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
3- 4-1985	121	A.R.P.O. - Associazione regionale produttori ortofrutticoli	Via S. Elena, 22 - Casapesenna (Caserta)
18- 5-1985	122	Apoceca - Associazione produttori ortofrutticoli centrale consortile andriese	Via Vienna, 5 - Andria (Bari)
18- 5-1985	123	Fucinortaggi - Associazione produttori ortofrutticoli	Piazza Castello, 4 - Avezzano (L'Aquila)
18- 7-1985	124	A.R.P.O.A. - Associazione regionale produttori ortofrutticoli e agrumicoli	Piazza Mercato Vecchio - Lamezia Terme (Catanzaro)
18- 7-1985	125	ELIOS-APOA - Associazione produttori ortofrutticoli e agrumari	Via Cardinale Tripep, 7 - Reggio Calabria
18-10-1985	126	A.P.A.O.M. - Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli messinesi	Via S. Maria La Porta - Messina
18-11-1985	127	APOSO - Associazione produttori ortofrutticoli della Sicilia occidentale	Via Libertà, 102 - Palermo
18-11-1985	128	Zagara - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Libertà, 102 - Palermo
18-11-1985	129	Associazione tra produttori ortofrutticoli	Via Consolare Stradella - Capo d'Orlando (Messina)
2-12-1985	130	Assobasilicata - Associazione tra produttori ortofrutticoli ed agrumari	Via G. Leopardi, 32 - Scanzano Jonico (Matera)

ALLEGATO 2

ACCORDO INTERPROFESSIONALE PER LA CAMPAGNA 1985-86 PER GLI AGRUMI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE.

Nella sede del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la presenza del Ministro Pandolfi

tra le Unioni nazionali delle associazioni ortofrutticole U.N.A.P.O., U.I.A.P.O.A., U.N.A.P.R.O. da una parte
le associazioni degli industriali trasformatori ANICAV, ASSITRAPA, AIIPA dall'altra parte.

Con la presenza delle organizzazioni agricole professionali che assistono e la partecipazione delle regioni interessate.

Attesa la regolamentazione comunitaria (regolamenti CEE n. 1035/77, n. 2601/69 e n. 208/70 modificati dal regolamento n. 1806 del 28 luglio 1978) ed il decreto ministeriale 7 gennaio 1983 e successive modificazioni;

Preso atto dell'impegno del Governo espresso dal Ministro Pandolfi;

a) di disporre con decreto ministeriale nuove forme di pagamento del prezzo minimo da parte delle industrie, secondo lo schema praticato per il pomodoro;

b) di introdurre un compenso a carico dell'AIMA per i servizi resi dalle unioni delle associazioni dei produttori ortofrutticoli e dalle associazioni industriali di categoria;

c) di porre con ferma determinazione nelle sedi comunitarie la questione dell'ammissibilità di più domande di aiuto da parte delle industrie, in analogia a quanto disposto da altri regolamenti CEE nello stesso comparto ortofrutticolo, o di altre misure di effetto equivalente;

d) di avviare nelle sedi comunitarie un'azione diretta a modificare talune norme in vigore, al fine di facilitare ed incentivare la trasformazione industriale degli agrumi;

e) di attivare alcuni necessari aggiustamenti di merito e procedurali al secondo piano agrumi, per renderlo strumento pienamente efficace per rilancio della produzione agrumicola nazionale;

f) di promuovere sollecitamente un incontro con le regioni maggiormente interessate, con l'obiettivo:

di istituire nuove e più efficaci misure di riscontro e di controllo, anche computerizzato, sull'origine e sulla quantità degli agrumi destinati alla trasformazione;

di accelerare e di contenere entro termini precisi i tempi per il rilascio delle certificazioni demandate alle regioni dal decreto ministeriale;

di concertare l'attuazione rapida ed efficace del piano agrumi, assicurando il previsto coinvolgimento delle associazioni di produttori ortofrutticoli e delle loro unioni;

Si conviene

il presente accordo interprofessionale per la campagna 1985-86 per gli agrumi destinati alla trasformazione industriale.

Art. 1.

Con il presente accordo interprofessionale è indicato un obiettivo nazionale di:

q.li 6.000.000 di arance;
q.li 3.000.000 di limoni, di cui 700.000 q.li per il periodo 1° giugno-30 novembre 1985 e q.li 2.300.000 per il periodo 1° dicembre-31 maggio 1986,

da avviare alla trasformazione industriale nella campagna 1985-86.

Art. 2.

Le parti contraenti assumono l'obbligo di operare nel rispetto delle norme di cui ai successivi articoli costituendo:

1) a carico dell'industria il vincolo:

a) di effettuare la stipula dei contratti avvalendosi del modello unico di contratto allegato al presente accordo (allegato 1);

b) di una priorità contrattuale a favore delle associazioni di produttori;

c) del deposito dei contratti di trasformazione entro dieci giorni dalla loro stipula, presso gli uffici indicati dalle regioni comunque interessate, sia in relazione alla ubicazione delle superfici investite sia al luogo dove avverrà la trasformazione. Con lo stesso metodo ed entro lo stesso tempo, copie dei contratti dovranno essere inviate alle unioni nazionali delle associazioni di produttori ed alle associazioni nazionali delle industrie di trasformazione;

2) a carico delle associazioni dei produttori ortofrutticoli, il vincolo:

a) di stipulare esclusivamente contratti diretti e prioritariamente con le industrie di trasformazione aderenti alle associazioni di categoria industriale firmatarie del presente accordo;

b) di fornire alle ditte di trasformazione con le quali è avviata la trattativa per la stipula dei contratti, entro:

il 20 ottobre 1985 se trattasi di arance;

il 10 aprile 1985 ed il 10 ottobre 1985 se trattasi di limoni, rispettivamente del periodo estivo ed invernale,

le necessarie informazioni in ordine alla disponibilità dei prodotti.

Art. 3.

Le parti contraenti assumono l'obbligo di stipulare i contratti:

entro il 20 novembre 1985 se trattasi di arance bionde;

entro l'8 dicembre 1985 se trattasi di arance pigmentate;

entro il 20 ottobre 1985 se trattasi di limoni da consegnare all'industria nel periodo 1° dicembre 1985-31 maggio 1986;

entro il 20 aprile 1986 se trattasi di limoni da consegnare all'industria nel periodo 1° giugno-30 novembre 1985,

e comunque prima dell'inizio delle campagne di trasformazione.

I termini di cui sopra si intendono perentori.

Ai singoli contratti dovrà essere allegata, a cura dell'associazione dei produttori, la documentazione prevista dai decreti ministeriali regolanti la materia.

Le associazioni hanno facoltà di operare compensazioni interne.

Le clausole aggiuntive verranno esercitate conformemente alle disposizioni comunitarie, dovranno contenere esplicito riferimento al contratto principale, ed essere depositate con la procedura di cui al punto 1 *c)* dell'art. 2.

Art. 4.

Fatto riferimento alle discipline indicate dai precedenti articoli,

la parte agricola assume l'obbligo:

di consegnare all'industria acquirente tutto il prodotto contrattato che deve essere conforme alle norme di qualità stabilite dai regolamenti comunitari;

la parte industriale assume l'obbligo:

a) di ritirare le quantità contrattate che risultino conformi alle norme di qualità, secondo il calendario di consegna che deve essere stabilito nel contratto;

b) di pagare per i quantitativi ritirati i prezzi fissati nel contratto.

Art. 5.

Le industrie sono impegnate, solo nei confronti della contrattazione diretta con le associazioni dei produttori, al pagamento di un anticipo pari al 4% del prodotto contrattato, entro trenta giorni dalla firma del contratto e comunque prima dell'inizio delle consegne.

Art. 6.

In presenza della regolamentazione comunitaria che regola i prezzi minimi, le parti si incontreranno per valutare la possibilità di indicare prezzi minimi nazionali ad essi superiori.

Per i limoni da trasformare nel periodo 1° giugno-30 novembre 1985 il prezzo, non inferiore al minimo comunitario, verrà indicato in contratto.

I prezzi sono riferiti al prodotto reso franco azienda produttore.

Le parti potranno convenire, in contratto, che la consegna all'industria sia disciplinata in maniera diversa, restando fermo che, qualora vengano resi servizi aggiuntivi preventivamente concordati, questi saranno a carico dell'industria.

Art. 7.

Il pagamento del prodotto consegnato avverrà quindici giorni dopo la presentazione della fattura, a mezzo assegno circolare non trasferibile, i cui estremi saranno registrati sulla fattura stessa.

Art. 8.

Viene rinviata ad intese dirette fra i singoli contraenti la disciplina relativa agli eventuali trasporti, agli eventuali contributi per servizi pattuiti ed effettivamente resi, alle particolari condizioni aggiuntive.

Art. 9.

Viene rinviata alla contrattazione fra le singole parti interessate in fase di cessione del prodotto, la disciplina relativa ai trasporti ed al ritmo delle consegne.

Art. 10.

Le parti si impegnano a promuovere di comune accordo, ove possibile e necessario, appositi centri di raccolta in cui concentrare il prodotto da avviare alla trasformazione.

Art. 11.

Le parti si incontreranno a livello regionale per l'analisi delle tematiche inerenti alla migliore applicazione del presente accordo.

Art. 12.

Con apposito decreto ministeriale verranno emanate disposizioni con validità generale relativamente al modello unico dei contratti, al loro deposito, nonchè, subordinatamente all'ottenimento di una deroga alle norme comunitarie, ai termini perentori di chiusura della contrattazione.

Roma, addì 8 marzo 1985

ALLEGATO 3

CONTRATTO DI TRASFORMAZIONE AGRUMI

Campagna di trasformazione 1985-86

(Regolamenti CEE n. 1035/77, n. 2601/69 e n. 208/70, modificati dal regolamento n. 1806/78 del 28 luglio 1978, disciplinati dal decreto ministeriale 7 gennaio 1983 e successive modifiche).

N. contratto .... Codice ditta ....

Tra il sig. .... legale rappresentante della associazione di produttori .... con sede in .... via .... n. .... tel. .... partita IVA .... di cui si allega il catastino il quale dichiara di essere associato o di designare l'unione .... produttore-venditore, da una parte,

e la ditta .... con sede sociale in .... e stabilimento in .... via .... n. .... tel. .... partita IVA .... dichiara di essere associata o di designare l'associazione di categoria industriale dall'altra,

si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'associazione si impegna a consegnare per la campagna 1985-86:

q.li .... arance della varietà Biondo
q.li .... arance della varietà Pigmentate
q.li .... limoni campagna estiva 1° giugno-30 novembre
q.li .... limoni campagna invernale 1° dic.-31 maggio.

Il prodotto consegnato dovrà rispondere alle norme di qualità previste per gli agrumi destinati alla trasformazione industriale nel rispetto del seguente calendario di consegna:

....
....
....

Franco: (azienda produttore, centro raccolta, stabilimento di trasformazione):

....
....

Art. 2.

I prezzi vengono concordati come segue:

arance bionde L. .... q.le
arance pigmentate L. .... q.le
limoni estivi L. .... q.le
limoni invernali L. .... q.le

I prezzi di cui sopra sono convenuti per il prodotto reso franco azienda del produttore al netto di IVA.

Art. 3.

Anticipazioni

L'acquirente versa a titolo di anticipazione lire.............................. corrispondenti al 4% del valore del prodotto contrattato. Tale versamento verrà effettuato entro i trenta giorni successivi alla data della stipula del presente contratto e comunque prima dell'inizio delle consegne.

Art. 4.

Per le consegne (presso centri di raccolta o stabilimenti di trasformazione) effettuate in maniera diversa si attuano le seguenti condizioni:

....
....
....

Art. 5.

Modalità di pagamento:

Art. 6.

All'atto della consegna in fabbrica o presso il centro di raccolta verra rilasciato, da parte dell'industria di trasformazione, in contraddittorio tra le parti, la relativa bolletta ai sensi dell'art. 17 del decreto ministeriale 7 gennaio 1983.

Art. 7.

Condizioni particolari aggiuntive:

Art. 8.

Disposizioni diverse:

....
....
....

Per quanto non altro specificato e previsto dal presente contratto valgono le norme minime stabilite dall'accordo interprofessionale per gli agrumi, stipulato presso il MAF l'8 marzo 1985, quelle in materia di compravendita regolate dal codice civile, nonché quelle relative alla disciplina fiscale e tributaria.

p. *L'associazione* p. *L'industria*

....

ALLEGATO 4

14 settembre 1985

TELEGRAMMA

UNAPOA - Viale delle Milizie, 16 - 00192 Roma
UNAPRO - Via Torino, 135 - 00184 Roma
UIAPOA - Via Alessandria, 199/C - 00198 Roma
AIIPA - Via Pietro Verri, 8 - 20121 Milano
ANICAV - Piazza Martiri, 58 - 80121 Napoli
ASSITRAPA - Via Chiana, 35 - 00198 Roma
Confcooperative - Via Torino, 7 - 00184 Roma
Lega naz. coop. - Via Guattani, 9 - 00161 Roma
AGICA - Viale Somalia, 166 - 00199 Roma

Da Minagricoltura Dirtutela Divisione V/A-10208

Comunicasi che est in corso pubblicazione su *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana decreto ministeriale 6 settembre 1985 relativo at modifica decreto minsteriale 7 gennaio 1983 concernente norme di attuazione regolamentazione comunitaria controlli effettiva trasformazione in succhi et olii essenziali arance et limoni.

Detto decreto dovrà essere successivamente modificato a motivo regolamentazione comunitaria intervenuta durante periodo perfezionamento dello stesso.

In attesa tali integrazioni valgono per propria forza diretta — oltre regolamenti richiamati in decreto medesimo — anche quelli successivi che di seguito si riassumono et si specificano:

regolamento CEE n. 2200/85 della commissione del 30 luglio 1985 relativo at prezzo minimo acquisto arance;

regolamento CEE n. 1562/85 della commissione del 7 giugno 1985 relativo at modalità applicazione trasformazione arance et limoni;

regolamento CEE n. 1540/85 della commissione del 5 giugno 1985 relativo at prezzo minimo acquisto limoni;

regolamento CEE n. 1318/85 del Consiglio del 23 maggio 1985 relativo at modifica regolamento CEE n. 1035/77 per commercializzazione prodotti trasformati at base di limoni.

Richiamasi attenzione enti in indirizzo di far presente at soggetti interessati at trasformazione industriale agrumi di attenersi costantemente, in ordine at procedure et comportamenti applicativi, at normativa comunitaria oltre che ai precetti della decretazione in pubblicazione considerata — si ripete — la forza diretta delle norme CEE.

F.to MORONI, *direttore generale*

85A8105

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 gennaio 1986.

Autorizzazione alle attività di solo prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale «Santa Maria dei Battuti» unità sanitaria locale n. 10 di Treviso.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente del comitato di gestione della U.S.L. n. 10 di Treviso, in data 6 dicembre 1985, intesa ad ottenere per l'ospedale Santa Maria dei Battuti, già autorizzato al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44, del 20 febbraio 1985, l'autorizzazione per l'espletamento delle attività di solo prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico, da effettuarsi a cura di sanitari già autorizzati al prelievo di cuore;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 27 febbraio 1984;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 24 ottobre 1984 ed in data 5 dicembre 1985;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed ai pareri formulati dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale Santa Maria dei Battuti - U.S.L. n. 10 di Treviso è autorizzato, limitatamente alle strutture, all'espletamento delle attività di solo prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di solo prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere effettuate presso le sale operatorie della divisione prima e terza di chirurgia generale dell'ospedale Santa Maria dei Battuti.

Art. 3.

Le attività relative alle operazioni di solo prelievo di cuore debbono essere effettuate dai sanitari già autorizzati, con appositi decreti ministeriali che fanno parte integrante del presente provvedimento, al prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 4.

Il presente decreto è valido fino al 24 gennaio 1990 e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente inoltrata istanza di rinnovo dell'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente del comitato di gestione della U.S.L. n. 10 di Treviso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1986

Il Ministro: DEGAN

86A0084

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 gennaio 1986.

Autorizzazione alle attività di solo prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale civile dell'unità sanitaria locale n. 70 di Legnano.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente del comitato di gestione della U.S.L. n. 70 di Legnano, in data 3 gennaio 1985, intesa ad ottenere per l'ospedale civile, già autorizzato al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico, con decreto ministeriale in data 18 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 150, del 2 giugno 1983, l'autorizzazione per l'espletamento delle attività di solo prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico, da effettuarsi a cura di sanitari già autorizzati al prelievo di cuore;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 15 giugno 1982;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 29 marzo 1983 ed in data 5 dicembre 1985;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed ai pareri formulati dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale civile di Legnano, è autorizzato, limitatamente alle strutture, all'espletamento delle attività di solo prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di solo prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere effettuate presso le sale operatorie della divisione di urologia.

Art. 3.

Le attività relative alle operazioni di solo prelievo di cuore debbono essere effettuate dai sanitari già autorizzati, con appositi decreti ministeriali che fanno parte integrante del presente provvedimento, al prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 4.

Il presente decreto è valido fino al 17 maggio 1988 e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente inoltrata istanza di rinnovo dell'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente del comitato di gestione della U.S.L. n. 70 di Legnano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1986

Il Ministro: DEGAN

86A0083

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 dicembre 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa a r.l. CO.M.TRA.M. - Movimento terra-trasporti Monterotondo, in Monterotondo, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 8 luglio 1985 nei confronti della soc. coop. «CO.M.TRA.M. - Cooperativa movimenti terra-trasporti Monterotondo» - soc. coop. a responsabilità limitata, con sede in Monterotondo (Roma), dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi dell'art. 198, secondo comma, del sopracitato regio decreto;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dalla associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «CO.M.TRA.M. - Cooperativa movimenti terra-trasporti Monterotondo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Monterotondo (Roma), costituita per rogito notaio avv. Luigi Cinotti in data 13 febbraio 1976 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ne sono nominati Commissari liquidatori i signori:

a) dott. Mario Bianchi, residente in Roma, via Segesta, 16;

b) dott. Nicola Argirò, nato il 15 maggio 1921 e residente in Reggio Calabria, via Petrara n. 16;

c) dott.ssa Maria Pia Paruta, nata il 12 febbraio 1941 e residente in Roma, viale C. Pavese n. 45.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1985

p. *Il Ministro:* LECCISI

86A0055

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1985:

Terribile Deodato, notaio residente nel comune di Spinazzola, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Gravina in Puglia, distretto notarile di Bari, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bernardini Franco, notaio residente nel comune di Poggibonsi, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Ceri Virginia, notaio residente nel comune di Cairo Montenotte, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Mazzeo Alba, notaio residente nel comune di Orsara di Puglia, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Sant'Agata di Puglia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Fragomeni Carlo, notaio residente nel comune di Monte San Giovanni Campano, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Frosinone, con l'anzidetta condizione;

Angelilli Saverio, notaio residente nel comune di Irsina, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Gorizia, con l'anzidetta condizione;

Monticelli Cuggio Ernesto, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Castellammare di Stabia, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Spagnuolo Ferdinando, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Castellammare di Stabia, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Triola Guglielmo, notaio residente nel comune di Maratea, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Giugliano in Campania, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Cimmino Massimo, notaio residente nel comune di Montefusco, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Ferrara Renato, notaio residente nel comune di Boscotrecase, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Landolfi Paola, notaio residente nel comune di Bellona, distretto notarile di Santa Maria C. V., è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

del Noce Federico, notaio residente nel comune di Fondi, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Pozzuoli, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Liguori Iole, notaio residente nel comune di Fisciano, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Salerno, con l'anzidetta condizione;

Biase Donatà Maria, notaio residente nel comune di Contursi, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di San Cipriano Picentino, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Spedaliere Emilia, notaio residente nel comune di Viggiano, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Roccamonfina, distretto notarile di Santa Maria C. V., con l'anzidetta condizione;

Savarino Luigi, notaio residente nel comune di Rosolini, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Pachino, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Bellucci Angelo, notaio residente nel comune di Avola, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Siracusa, con l'anzidetta condizione;

Recchi Massimo, notaio residente nel comune di Lari, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Carsoli, distretto notarile di Sulmona, con l'anzidetta condizione;

Lombardi Nicola, notaio residente nel comune di Corato, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Andria, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Muraro Giancarlo, notaio residente nel comune di Thiene, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Asiago, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Gilardoni Guido, notaio residente nel comune di Poppi, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Canino, distretto notarile di Viterbo, con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1985:

il decreto ministeriale 19 dicembre 1985 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Ceri Virginia alla sede di Prato, distretto notarile di Firenze;

Badini Giulia, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

86A0011

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 14 dicembre 1985 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Cesare Gamberini di Scarfea, console onorario del Principato di Monaco a Bologna;

Mohamed Hachem, console generale della Repubblica Tunisina a Palermo;

Guglielmo Capanna, console onorario del Regno di Svezia a Livorno;

Juan Josè Di Sevo, console aggiunto della Repubblica Orientale dell'Uruguay a Genova;

Domenico Pallavicino, console generale onorario del Principato di Monaco a Genova;

Diane Dillard, console generale degli Stati Uniti d'America a Firenze;

Stella Hammerschlag de Chepote, console generale della Repubblica di Panama a Genova;

Anibal Felipe Valero, console generale della Repubblica del Venezuela a Milano;

Louis P. Goelz, console generale degli Stati Uniti d'America a Napoli;

Donald Ray Ness, console degli Stati Uniti d'America a Genova;

Ettore Domeniconi, console della Confederazione Elvetica a Venezia;

Robert J. Smolik, console degli Stati Uniti d'America a Trieste;

Salvatore De Luca, console onorario del Regno dei Paesi Bassi a Palermo;

Jorge Octavio Soares Silva, console della Repubblica di Capo Verde a Roma;

Antonio Pontini, console onorario del Principato di Monaco a Trieste;

Arne I. Langfeldt, console onorario del Regno di Norvegia a Genova;

Melchior Bournique, console onorario del Principato di Monaco a Livorno;

Alberto Roselli, console onorario del Principato di Monaco a Firenze;

Alberto Bruno, console onorario del Principato di Monaco a Napoli;

Landoaldo De Mojana, console onorario del Principato di Monaco a Milano;

Enzo Scipione, console generale onorario del Principato di Monaco a Roma.

86A0066

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicata:

1) *S.p.a. Sacelit*, sede in Milano, stabilimenti in Alzano Lombardo (Bergamo), Calusco D'Adda, Volla (Napoli), Senigallia (Ancona), S. Filippo del Mela (Messina), filiali di Roma, Catania, Palermo:

periodo: dal 10 marzo 1985 all'8 settembre 1985;

causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

2) *S.p.a. Albaplast*, sede e stabilimenti in Manerbio (Brescia):

periodo: dal 26 agosto 1985 al 24 novembre 1985;

causale: crisi aziendale.

3) *S.p.a. Delta Besenzoni*, sede legale in Bergamo, sede amministrativa in Brescia, sedi operative e uffici nel comune di Brescia e Torino:

periodo: dal 18 marzo 1985 al 15 settembre 1985;

causale: crisi aziendale.

4) *S.p.a. Moi Moschella*, sede in Messina e stabilimento in Villafranca Tirrena (Messina):

periodo: dal 17 dicembre 1984 al 16 giugno 1985;

causale: crisi aziendale.

5) *S.n.c. F.lli Cantarella*, sede in Catania:

periodo: dal 17 settembre 1984 al 17 marzo 1985;

causale: crisi aziendale.

6) *S.n.c. F.lli Cantarella*, sedi in Catania:

periodo: dal 18 marzo 1985 al 15 settembre 1985;

causale: crisi aziendale.

7) *S.p.a. F.C.C. Fabbrica Cavi Catania*, sede in Catania:

periodo: dal 25 giugno 1984 al 30 dicembre 1984;

causale: crisi aziendale.

8) *S.p.a. PRO.CO.M.*, sede in Catania officina e cantiere c/o stabilimento ISAB di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 14 gennaio 1985 a 14 luglio 1985;

causale: crisi aziendale.

9) *S.p.a. Coemi*, sede in Priolo (Siracusa):

periodo: dal 1° maggio 1984 al 1° novembre 1984;

causale: crisi aziendale.

10) *S.p.a. Coemi*, sede in Priolo (Siracusa):

periodo: dal 2 novembre 1984 al 1° maggio 1985;

causale: crisi aziendale.

11) *S.p.a. Coemi*, sede in Priolo (Siracusa):

periodo: dal 2 maggio al 27 ottobre 1985;

causale: crisi aziendale.

12) *S.p.a. Metal Optics*, sede e stabilimento in Rivamonte Agordino (Venezia):

periodo: dall'8 ottobre 1984 al 7 aprile 1985;

causale: crisi aziendale.

13) *S.p.a. Alucentro Divisione della Alusuisse Italia*, sede legale in Milano, stabilimento in Porto Marghera (Venezia):

periodo: dal 30 luglio 1984 al 27 gennaio 1985;

causale: ristrutturazione aziendale;

visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 1983 e successivi

14) *S.n.c. Ipar Di Bonfio G. e Ruzza F.*, sede e stabilimento in Noventa Padovana (Padova):

periodo: dal 2 gennaio 1984 al 3 luglio 1984;

causale: crisi aziendale.

15) *S.p.a. Larix Maglierie*, sede e stabilimento in Brendola (Vicenza):

periodo: dal 5 novembre 1984 al 5 maggio 1985;

causale: crisi aziendale.

16) *S.p.a. Putin*, sede e stabilimento in Motta di Costabissara (Vicenza):

periodo: dal 27 agosto 1984 al 24 febbraio 1985;

causale: crisi aziendale.

17) *S.p.a. Putin*, sede e stabilimento in Motta di Costabissara (Vicenza):

periodo: dal 25 febbraio 1985 al 26 maggio 1985;

causale: crisi aziendale.

18) *S.p.a. O.T.C. Putin Villaverla*, sede in Villaverla e stabilimenti in Motta di Costabissara (Vicenza):

periodo: dal 15 ottobre 1984 al 14 aprile 1985;

causale: crisi aziendale.

19) *S.p.a. Salice Centrifugati Ora Centrifugati Società per azioni* sede e stabilimento in Treviso:

periodo: dal 1° novembre 1984 al 28 aprile 1985;

causale: crisi aziendale.

20) *S.p.a. Map Arredamenti*, sede e stabilimento in Mansuè (Treviso):

periodo: dal 22 ottobre 1984 al 21 aprile 1985;

causale: crisi aziendale.

21) *S.p.a. Map Arredamenti*, sede e stabilimento in Mansuè (Treviso):

periodo: dal 22 aprile 1985 al 21 luglio 1985;

causale: crisi aziendale.

22) *S.p.a. Bertrams*, sede e stabilimento in Verona:

periodo: dal 19 novembre 1984 al 19 maggio 1985;

causale: crisi aziendale.

23) *S.r.l. Cisaf*, sede in Napoli ed unità produttiva c/o Olivetti O.C.N. di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;

causale: crisi aziendale.

24) *S.r.l. Sape Legno*, sede in S. Nicolò a Tordino (Teramo):

periodo: dall'11 marzo 1985 al 9 giugno 1985;

causale: crisi aziendale;

visto il decreto ministeriale del 26 novembre 1984 e successivi.

25) *S.p.a. Nuova Multedo*, sede e stabilimento in Genova Sestri:

periodo: dal 1° aprile 1985 al 6 ottobre 1985;

causale: crisi aziendale;

visto il decreto ministeriale del 30 settembre 1981 e successivi.

26) *S.p.a. Voxson*, sede in Roma e centri di assistenza di Roma e Napoli:

periodo: dall'8 luglio 1985 al 29 dicembre 1985;

causale: crisi aziendale;

visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1980 e successivi.

27) *S.r.l. AL.COM.*, sede e stabilimento in Pedavena (Belluno):

periodo: dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1985;

causale: crisi aziendale;

visto il decreto ministeriale dell'11 luglio 1984 e successivi.

28) *S.r.l. AL.COM.*, sede e stabilimento in Pedavena (Belluno):

periodo dal 4 marzo 1985 al 2 giugno 1985;

causale: crisi aziendale;

visto il decreto ministeriale dell'11 luglio 1984 e successivi.

29) *S.p.a. Dolomite Colombo*, sede e stabilimento in Lecco (Como):

periodo: dal 18 febbraio 1985 al 18 agosto 1985;

causale: crisi aziendale.

30) *S.p.a. Calzaturificio Cometa*, sede e stabilimento in Cirimido (Como):

periodo: dall'8 aprile 1985 al 6 ottobre 1985;

causale: crisi aziendale;

visto il decreto ministeriale del 19 gennaio 1985 e successivi.

31) *S.p.a. Calzaturificio Cometa*, sede e stabilimento in Cirimido (Como):

periodo: dal 7 ottobre 1985 al 5 gennaio 1986;

causale: crisi aziendale;

visto il decreto ministeriale del 19 gennaio 1985 e successivi.

32) *S.p.a. Italcavit*, sede e stabilimento in Bregnano (Como):

periodo: dal 28 novembre 1984 al 26 maggio 1985;

causale: crisi aziendale;

visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

33) *S.r.l. Cooperativa Allevatori Lombardi*, sede in Gambara, stabilimenti in Rovato, Isorella e Gambara (Brescia):

periodo: dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985;

causale: riorganizzazione aziendale.

34) *S.r.l. Cooperativa Allevatori Lombardi*, sede in Gambara (Brescia), stabilimenti in Rovato, Isorella e Gambara (Brescia):

periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 settembre 1985;

causale: riorganizzazione aziendale.

35) *S.p.a. Manifattura di Montalto*, sede e stabilimento in Paratico (Brescia):

periodo: dal 1° marzo 1985 al 1° settembre 1985;

causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

36) *S.p.a. Albaplast*, sede e stabilimento in Manerbio (Brescia):

periodo: dal 25 febbraio 1985 al 25 agosto 1985;

causale: crisi aziendale.

37) *S.r.l. Vagliani Mobili*, sede e stabilimento in Fiese (Brescia):

periodo: dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1985;

causale: crisi aziendale;

visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

38) *S.r.l. Vagliani Mobili*, sede e stabilimento in Fiesse (Brescia):

periodo: dal 4 marzo 1985 al 2 giugno 1985;

causale: crisi aziendale;

visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

39) *Carrozzeria Orlandi Angelo di Orlandi Luigi*, sede e stabilimento in Brescia:

periodo: dal 16 febbraio 1985 al 17 agosto 1985;

causale: crisi aziendale;

visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

40) *S.p.a. Nuova Bianchi*, sede e stabilimento in Verdellino (Bergamo):

periodo: dal 4 febbraio 1985 al 4 agosto 1985;

causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

41) *S.p.a. Farmol Safca*, sede e stabilimento in Gorle (Bergamo);

periodo: dal 13 maggio 1985 al 10 novembre 1985;

causale: crisi aziendale.

42) *S.p.a. I.T.S. - Isolamenti Termoacustici Salvi e C.*, sede e stabilimento in Bergamo:

periodo: dal 1° aprile 1985 al 29 settembre 1985;

causale: crisi aziendale.

43) *S.a.s. Ambrosiana di G. Sala e C., Scatolificio Cartotecnica Grafica*, sede e stabilimento in Villa Santa (Milano):

periodo: dal 1° giugno 1984 al 2 dicembre 1984;

causale: crisi aziendale.

44) *S.a.s. Ambrosiana di G. Sala e C., Scatolificio Cartotecnica Grafica*, sede e stabilimento in Villa Santa (Milano):

periodo: dal 3 dicembre 1984 al 1° giugno 1985;

causale: crisi aziendale.

45) *S.p.a. Società Generale Macchine Edili*, sede e uffici in Milano, stabilimento in Sagrate (Milano):

periodo: dal 6 maggio 1985 al 3 novembre 1985;

causale: crisi aziendale.

46) *S.p.a. Tessiture di Nosate e S. Giorgio*, sede legale in Milano, stabilimenti e uffici in S. Giorgio sul Legnano (Milano) e Nosate (Milano):

periodo: dal 17 giugno 1985 al 15 dicembre 1985;

causale: crisi aziendale.

47) *S.p.a. Musicalnastro*, sede e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano):

periodo: dal 15 aprile 1985 al 13 ottobre 1985;

causale: crisi aziendale.

48) *S.p.a. Lanificio Raffaello*, sede in Lodi (Milano), stabilimento in Massalengo (Milano):

periodo: dall'11 giugno 1984 all'11 dicembre 1984;

causale: crisi aziendale.

49) *S.p.a. Lanificio Raffaello*, sede in Lodi (Milano), stabilimento in Massalengo (Milano):

periodo: dal 12 dicembre 1984 al 9 giugno 1985;

causale: crisi aziendale.

50) *S.r.l. E. & A. F.lli Schiatti*, sede in Como, stabilimento in Lentate sul Seveso (Milano):

periodo: dal 19 novembre 1984 al 19 maggio 1985;

causale: crisi aziendale.

51) *S.p.a. Ferro Fabbrica Italiana Macchine Edili*, sede in Milano, stabilimento in Cusano Milanino (Milano):

periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;

causale: crisi aziendale.

52) *S.p.a. Cartiera di Vidardo*, sede in Milano, stabilimento in Castiraga Vidardo (Milano):

periodo: dal 25 marzo 1985 al 22 settembre 1985;

causale: crisi aziendale.

53) *S.a.s. Germaine Monteil*, sede e uffici in Milano, stabilimento in Buccinasco (Milano):

periodo: dal 27 maggio 1985 al 24 novembre 1985;

causale: crisi aziendale;

visto il decreto ministeriale dell'11 agosto 1982 e successivi.

54) *S.a.s. Helene Curtis*, sede in Milano, stabilimenti in Milano e Buccinasco (Milano):
periodo: dal 27 maggio 1985 al 24 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale dell'11 agosto 1982 e successivi.

55) *S.p.a. Dimi*, sede e stabilimento in Milanofiori-Assago (Milano):
periodo: dal 27 novembre 1984 al 26 maggio 1985;
causale: crisi aziendale;
visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

56) *S.p.a. Istituto Grafico Bertello*, sede e stabilimento in Borgo S. Dalmazzo (Cuneo):
periodo: dal 2 dicembre 1984 al 2 giugno 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
visto il decreto ministeriale del 16 luglio 1983.

57) *S.p.a. Istituto Grafico Bertellò*, sede e stabilimento in Borgo San Dalmazzo (Cuneo):
periodo: dal 3 giugno 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
visto il decreto ministeriale del 16 luglio 1983.

58) *S.n.c. Ima di Guerci e C.*, sede e stabilimento in Alessandria:
periodo: dal 29 aprile 1985 al 27 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale.

59) *S.p.a. National Imo Constructions*, sede e stabilimento in Volvera (Torino):
periodo: dal 27 luglio 1984 al 27 gennaio 1985;
causale: crisi aziendale.

60) *S.p.a. Fornace Cappuccina*, sede in Torino, stabilimento in Villafranca Piemonte (Torino):
periodo: dal 1° novembre 1982 al 1° maggio 1983;
causale: crisi aziendale.

61) *S.p.a. Fornace Cappuccina*, sede in Torino, stabilimento in Villafranca Piemonte (Torino):
periodo: dal 2 maggio 1983 al 31 ottobre 1983;
causale: crisi aziendale.

62) *S.a.s. Rivaldi e C.*, sede e stabilimento in Roletto (Torino):
periodo: dal 26 marzo 1984 al 25 settembre 1984;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1983.

63) *S.a.s. Rivaldi e C.*, sede e stabilimento in Roletto (Torino):
periodo: dal 26 settembre 1984 al 24 marzo 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1983.

64) *S.p.a. BO-FIM*, sede e stabilimento in Rivarolo Canavese (Torino):
periodo: dal 4 febbraio 1985 al 4 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale del 5 marzo 1984 e successivi.

65) *S.p.a. BO-FIM*, sede e stabilimento in Rivarolo Canavese (Torino):
periodo: dal 5 agosto 1985 al 3 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale del 5 marzo 1984 e successivi.

66) *S.a.s. I.S.P.A. del geom. Damiano Luciano e C.*, sede e stabilimento in Foglizzo (Torino):
periodo: dal 18 giugno 1984 al 16 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale del 19 giugno 1982 e successivi.

67) *S.a.s. I.S.P.A. del geom. Damiano Luciano e C.*, sede e stabilimento in Foglizzo (Torino):
periodo: dal 17 dicembre 1984 al 16 giugno 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale del 19 giugno 1982 e successivi.

68) *S.a.s. Gruppo Europeo Confezioni G.E.C. di Avigdor*, sede e stabilimento in Givoletto (Torino):
periodo: dal 2 dicembre 1984 al 2 giugno 1985;
causale: crisi aziendale.

69) *S.a.s. Gruppo Europeo Confezioni G.E.C. di Avigdor*, sede e stabilimento in Givoletto (Torino):
periodo: dal 3 giugno 1985 al 1° settembre 1985;
causale: crisi aziendale.

70) *S.p.a. Passamanerie Gamba Luigi*, sede e stabilimento in Chieri (Torino):
periodo: dal 7 dicembre 1984 al 9 giugno 1985;
causale: crisi aziendale.

71) *S.p.a. Passamanerie Gamba Luigi*, sede e stabilimento in Chieri (Torino):
periodo: dal 10 giugno 1985 all'8 settembre 1985;
causale: crisi aziendale.

72) *S.p.a. Mario Pinto*, sede e stabilimento in Torino:
periodo: dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale del 25 gennaio 1982 e successivi.

73) *S.p.a. Mario Pinto*, sede e stabilimento in Torino:
periodo: dal 4 marzo 1985 al 1° settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale del 25 gennaio 1982 e successivi.

74) *S.a.s. O.M.R. di Moretti & C.*, sede e stabilimento in Cascine Vica di Rivoli (Torino):
periodo: dal 9 aprile 1984 all'8 ottobre 1984;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale del 19 gennaio 1985 e successivi.

75) *S.a.s. O.M.R. di Moretti & C.*, sede e stabilimento in Cascine Vica di Rivoli (Torino):
periodo: dal 9 ottobre 1984 al 7 aprile 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale del 19 gennaio 1985 e successivi.

76) *S.p.a. Fratelli Pagnoni*, sede e stabilimento in Monza (Milano):
periodo: dal 31 dicembre 1984 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale del 16 maggio 1983 e successivi.

77) *S.r.l. Cooperativa Texrose*, sede e stabilimento in Agrate Brianza (Milano):
periodo: dal 6 maggio 1985 al 3 novembre 1985;
causale: crisi aziendale.

78) *S.p.a. Rossi Simeoni & Figli*, sede e stabilimento in Villasanta (Milano):
periodo: dal 31 dicembre 1984 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale del 21 febbraio 1984 e successivi.

79) *S.p.a. Rossi Simeoni & Figli*, sede e stabilimento in Villasanta (Milano):
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale del 21 febbraio 1984 e successivi.

80) *S.p.a. Ingersol Rand Italiana*, sede e stabilimento in Vignate (Milano):
periodo: dal 24 giugno 1985 al 22 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale.

81) *S.p.a. Ivisc*, sede e stabilimento in Trezzano sul Naviglio (Milano):
periodo: dal 18 febbraio 1985 al 18 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale del 14 giugno 1982.

82) *S.p.a. Ivisc*, sede e stabilimento in Trezzano sul Naviglio (Milano):
periodo: dal 19 agosto 1985 al 23 novembre 1985;
causale: crisi aziendale:
visto il decreto ministeriale del 14 giugno 1982.

83) *S.p.a. F.O.S. - Fonderie ed Officine di Saronno*, sede in Milano e stabilimenti in Saronno (Varese) e Arese (Milano):
periodo: dal 18 gennaio 1985 al 27 luglio 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale del 20 dicembre 1982 e successivi.

84) *S.p.a. F.O.S. - Fonderie ed Officine di Saronno*, sede in Milano e stabilimenti in Saronno (Varese) e Arese (Milano):
periodo: dal 28 luglio 1985 al 27 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale del 20 dicembre 1982 e successivi.

85) *S.p.a. Italo Cremona*, sede e stabilimento in Gazzada Schianno (Varese):
periodo: dal 5 novembre 1984 al 5 maggio 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1982 e successivi.

86) *S.p.a. Italo Cremona*, sede e stabilimento in Gazzada Schianno (Varese):
periodo: dal 6 maggio 1985 al 3 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1982 e successivi.

87) *S.r.l. Officine Meccaniche M. Riganti*, sede legale in Milano ed unità in Cassano Magnago (Varese):
periodo: dal 2 gennaio 1985 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale.

88) *S.r.l. Officine Meccaniche M. Riganti*, sede legale in Milano ed unità in Cassano Magnago (Varese):
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale.

89) *General Biscuit Italia S.p.a.*, ora: *General Biscuit Mortara S.r.l.*, sede e stabilimento in Mortara (Pavia):
periodo: dal 2 gennaio 1985 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale.

90) *S.r.l. Tubi Italia*, sede in Firenze e stabilimento in Brescia:
periodo: dal 22 aprile 1985 al 20 ottobre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
visto il decreto ministeriale del 19 dicembre 1981 e successivi.

91) *S.r.l. Luigi Scapolla «Eterna»*, sede e stabilimento in Pavia:
periodo: dal 9 marzo 1985 all'8 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

92) *S.p.a. Mario e Paolo Suardi*, sede in Milano e stabilimenti in Erba (Como) e Rovato (Brescia):
periodo: dal 1° aprile 1985 al 29 settembre 1985;
causale: riorganizzazione aziendale.

93) *S.p.a. Mario e Paolo Suardi*, sede in Milano e stabilimenti in Erba (Como) e Rovato (Brescia):
periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: riorganizzazione aziendale.

94) *S.p.a. T.G. Sebino*, sede e stabilimento in Cologne Bresciano:
periodo: dal 1° aprile 1985 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale del 24 luglio 1981 e successivi.

95) *S.p.a. Dasana*, sede e stabilimento in Adro (Brescia):
periodo: dal 21 gennaio 1985 al 21 luglio 1985;
causale: crisi aziendale.

96) *S.p.a. Dasana*, sede e stabilimento in Adro (Brescia):
periodo: dal 22 luglio 1985 al 20 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale.

97) *S.p.a. Euroceramica*, sede in Anzola Emilia (Bologna):
periodo: dal 13 febbraio 1984 al 12 agosto 1984;
causale: crisi aziendale.

98) *S.p.a. Euroceramica*, sede in Anzola Emilia (Bologna):
periodo: dal 13 agosto 1984 al 10 febbraio 1985;
causale: crisi aziendale.

99) *S.p.a. Tessitura Jacquard Pastori e Casanova*, sede in Monza, stabilimento in Monza (Milano) e Lonigo (Vicenza):
periodo: dal 27 agosto 1984 al 24 febbraio 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
visto il decreto ministeriale del 12 giugno 1982 e successivi.

100) *Carrozzeria Orlandi Angelo di Orlandi Luigi*, sede in Brescia:
periodo: dal 18 agosto 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati, ad eccezione dei dipendenti delle Società di cui ai punti 43), 44) e 89).

Con decreto ministeriale 27 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicata:

1) *S.p.a. Padana Macchine Industriali*, sede in Carpaneto Piacentino, località Cascine Draghi (Piacenza):
periodo: dal 5 novembre 1984 al 5 maggio 1985;
causale: crisi aziendale.

2) *S.p.a. Padana Macchine Industriali*, sede in Carpaneto Piacentino, località Cascine Draghi (Piacenza):
periodo: dal 6 maggio 1985 al 4 agosto 1985;
causale: crisi aziendale.

3) *S.p.a. Facep*, sede in Milano, stabilimento in Porto Mantovano (Mantova):
periodo: dal 2 luglio 1984 al 30 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale.

4) *S.p.a. Facep*, sede in Milano, stabilimento in Porto Mantovano (Mantova):
periodo: dal 31 dicembre 1984 al 31 marzo 1985;
causale: crisi anziendale.

5) *Gestione Maglificio Industriale*, istituto nazionale ciechi di guerra, ente morale, sede legale e stabilimento in Roma:
periodo: dall'8 ottobre 1984 al 7 aprile 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 24 maggio 1983 e successivi.

6) *Gestione Maglificio Industriale*, istituto nazionale ciechi di guerra, ente morale, sede legale e stabilimento in Roma:
periodo: dall'8 aprile 1985 al 7 luglio 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 24 maggio 1983 e successivi.

7) *S.p.a. I.T.L. - Italiana lavori* (Gruppo Italconsult), sede legale e stabilimento in Roma:
periodo: dal 19 agosto 1984 al 17 febbraio 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 30 marzo 1983 e seguenti.

8) *S.p.a. I.T.L. - Italiana lavori* (Gruppo Italconsult), sede legale e stabilimento in Roma:
periodo: dal 18 febbraio 1985 al 17 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 30 marzo 1983 e seguenti.

9) *S.p.a. Prinz Brau Italia*, sede legale in Bologna e stabilimenti in Carisio (Vercelli) e Ferentino (Frosinone):
periodo: dal 24 ottobre 1984 al 21 aprile 1985;
causale: crisi aziendale.

10) *S.p.a. Prinz Brau Italia*, sede legale in Bologna e stabilimenti in Carisio (Vercelli) e Ferentino (Frosinone):
periodo: dal 22 aprile 1985 al 20 luglio 1985;
causale: crisi aziendale.

11) *S.p.a. Moldip* (già azienda Seregno), sede legale in Milano e stabilimento in Seregno (Milano), piazzale Cadorna n. 5:
periodo: dal 15 ottobre 1984 al 21 aprile 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1982 e seguenti.

12) *S.p.a. Moldip* (già azienda Seregno), sede legale in Milano e stabilimento in Seregno (Milano), piazzale Cardorna n. 5:
periodo: dal 22 aprile 1985 al 20 ottobre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1982 e seguenti.

13) *S.p.a. Ossigas*, sede legale in Bergamo ed unità produttiva presso Fit Ferrotubi di Riva Trigoso (Genova):
periodo: dal 23 luglio 1984 al 2 febbraio 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 26 novembre 1983 e seguenti.

14) *S.p.a. Ossigas*, sede legale in Bergamo ed unità produttiva presso Fit Ferrotubi di Riva Trigoso (Genova):
periodo: dal 3 febbraio 1985 al 3 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 26 novembre 1983 e seguenti.

15) *S.p.a. Maglificio Santa Caterina*, di Acquaviva delle Fonti (Bari):
periodo: dal 5 novembre 1984 al 7 maggio 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1984 e seguenti.

16) *S.p.a. Maglificio Santa Caterina*, di Acquaviva delle Fonti (Bari):
periodo: dall'8 maggio 1985 al 9 novembre 1985;
causale: crisi aziendale.

17) *S.p.a. Apell*, sede in S. Giovanni Teatino (Chieti):
periodo: dal 6 maggio 1984 al 6 novembre 1984;
causale: crisi aziendale.

18) *S.p.a. Apell*, sede in S. Giovanni Teatino (Chieti):
periodo dal 7 novembre 1984 al 5 maggio 1985;
causale: crisi aziendale.

19) *S.r.l. Ultrasport*, sede legale e stabilimento in Portici (Napoli):
periodo: dal 3 giugno 1984 al 2 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 26 aprile 1984 e seguenti.

20) *S.r.l. Ultrasport*, sede legale e stabilimento in Portici (Napoli):
periodo: dal 3 dicembre 1984 al 2 giugno 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 26 aprile 1984 e seguenti.

21) *Società facenti parte del gruppo Marini in a.s. «Mario Maraldi S.p.a.», «Romana Zucchero S.p.a.», «Agricola Industriale Emiliana-AIE S.p.a.», «Zuccherificio di Mizzano S.p.a.», «Zuccherificio del Volano S.p.a.»*:
periodo: dal 3 dicembre 1984 al 2 giugno 1985;
causale: crisi aziendale.

22) *Società facenti parte del gruppo Marini in a.s. «Mario Maraldi S.p.a.», «Romana Zucchero S.p.a.», «Agricola Industriale Emiliana-AIE S.p.a.», «Zuccherificio di Mizzano S.p.a.», «Zuccherificio del Volano S.p.a.»*:
periodo: dal 3 giugno 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale.

23) *S.p.a. Ceramiche Gardenia Orchidea*, sede in Spezzano di Fiorano Modenese (Modena):
periodo dal 10 dicembre 1984 al 9 giugno 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
visto il decreto ministeriale 11 luglio 1984 e seguenti.

24) *S.p.a. Ceramiche Gardenia Orchidea*, sede in Spezzano di Fiorano Modenese (Modena):
periodo: dal 10 giugno 1985 all'8 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
visto il decreto ministeriale 11 luglio 1984 e seguenti.

25) *S.p.a. Ceramica Maxed*, sede in Castellarano (Reggio Emilia):
periodo: dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1984 e seguenti.

26) *S.p.a. Ceramica Maxed*, sede in Castellarano (Reggio Emilia):
periodo: dal 1° aprile 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1984 e seguenti.

27) *Ditta Beton Friuli Prefabbricati*, sede in Tavagnacco (Udine):
periodo: dal 28 novembre 1983 al 27 maggio 1984;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 2 agosto 1983 e seguenti.

28) *Ditta Beton Friuli Prefabbricati*, sede in Tavagnacco (Udine):
periodo: dal 28 maggio 1984 al 25 novembre 1984;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 2 agosto 1983 e seguenti.

29) *S.p.a. Acciaierie e tubificio di Brescia*, sede in Brescia e stabilimenti in Brescia e Roncadelle (Brescia):
periodo: dal 19 agosto 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visti i decreti ministeriali 9 novembre 1984, 10 novembre 1984, 16 febbraio 1985, 8 ottobre 1985, 9 ottobre 1985 e seguenti.

30) *S.p.a. Valsella Meccanotecnica*, sede in Montichiari (Brescia) e stabilimenti in Montichiari e Castenedolo (Brescia):
periodo: dal 21 aprile 1985 al 21 luglio 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 8 agosto 1985 e seguenti.

31) *S.p.a. Telitalia*, sede in Villaverla (Vicenza):
periodo: dal 10 dicembre 1984 al 9 marzo 1985;
causale: riorganizzazione aziendale.

32) *S.p.a. Valdadige Coperture*, sede legale in Verona, unità in Villaverla (Vicenza):
periodo: dal 1° aprile 1985 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 20 aprile 1985 e seguenti.

33) *S.p.a. SKA*, sede in Sandrigo (Vicenza):
periodo: dal 5 maggio 1985 al 4 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985 e seguenti.

34) *S.n.c. Industrie Tancredi e C.*, sede e stabilimento in Fellette di Romano d'Ezzelino (Vicenza):
periodo: dal 26 maggio 1985 al 25 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 9 luglio 1985 e seguenti.

35) *S.p.a. Calzaturificio Madras*, sede e stabilimento in Bassano del Grappa (Vicenza):
periodo: dal 4 marzo 1985 al 2 giugno 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1984 e seguenti.

36) *S.r.l. Sitel-Co*, sede legale e cantiere in Genova:
periodo: dal 28 maggio 1984 al 24 novembre 1984;
causale: crisi aziendale.

37) *S.r.l. Sitel-Co*, sede legale e cantiere in Genova:
periodo: dal 25 novembre 1984 al 31 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale.

38) *S.p.a. Italcementi*, sede in Bergamo e stabilimento in Genova:
periodo: dal 5 agosto 1985 al 3 novembre 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

39) *S.r.l. Orso Bianco*, sede legale in Brescia e sede amministrativa in Sant'Olcese (Genova):
periodo: dal 19 novembre 1984 al 19 maggio 1985;
causale: crisi aziendale.

40) *S.r.l. Orso Bianco*, sede legale in Brescia e sede amministrativa in Sant'Olcese (Genova):
periodo: dal 20 maggio 1985 al 18 novembre 1985;
causale: crisi aziendale.

41) *S.p.a. I.R.E.L. - Industrie Radio Elettriche Liguri*, sede in Genova:
periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 e seguenti.

42) *S.r.l. Ligure Serramenti*, sede in Cogoleto (Genova):
periodo: dal 7 ottobre 1985 al 4 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

43) *S.p.a. R.G.A. Commerciale*, sede in Villa Verucchio (Forlì):
periodo: dal 17 marzo 1985 al 15 settembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
visto il decreto ministeriale 17 giugno 1985 e seguenti.

44) *S.p.a. Azzurra Baby*, sede in Casalecchio di Reno (Bologna):
periodo: dal 17 giugno 1985 al 15 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1984 e seguenti.

45) *S.p.a. FACEP - Fabbrica Cementi Precompressi*, sede legale in Milano e stabilimento in Patrica (Frosinone):
periodo: dal 29 luglio 1985 al 27 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale.

46) *S.r.l. Ausonia Farmaceutici*, sede in Pomezia (Roma):
periodo: dal 28 gennaio 1985 al 28 luglio 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 4 giugno 1985.

47) *S.r.l. Ausonia Farmaceutici*, sede in Pomezia (Roma):
periodo: dal 29 luglio 1985 al 27 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 4 giugno 1985.

48) *S.p.a. S.P.E.A.*, sede in Teramo:
periodo: dal 3 giugno 1985 al 2 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1984 e seguenti.

49) *S.r.l. Prefabbricato Modulardiodoro*, sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo):
periodo: dal 4 febbraio 1985 al 3 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 e seguenti.

50) *S.r.l. Prefabbricato Modulardiodoro*, sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo):
periodo: dal 4 agosto 1985 al 2 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 e seguenti.

51) *S.r.l. Felli*, sede in Gemonio (Varese):
periodo: dal 19 agosto 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1985.

52) *S.p.a. Maglificio Vittoria*, sede in Gallarate (Varese):
periodo: dal 9 agosto 1985 all'8 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 15 luglio 1985 e seguenti.

53) *S.r.l. Industria Laterizi Pastore*, sede in Pizzale (Pavia):
periodo: dal 24 giugno 1985 al 22 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1985 e seguenti.

54) *Valdadige Prefabbricati*, unità di Lomagna (Como):
periodo: dal 3 giugno 1985 al 1° settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1985.

55) *S.p.a. IMEC Manifattura dell'Isola*, sede in Carvico (Brescia):
periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
visto il decreto ministeriale 13 aprile 1984 e seguenti.

56) *S.p.a. SICEA - Società impianti costruzioni e affini*, sede in Milano e stabilimento in Basiano (Milano):
periodo: dal 22 aprile 1985 al 21 luglio 1985;
causale: riorganizzazione aziendale;
visto il decreto ministeriale 17 giugno 1985 e seguenti.

57) *C.G.R. - Compagnia Generale di Radiologia*, sede in Milano ed unità in Monza (Milano):
periodo: dal 27 maggio 1985 al 25 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1983 e seguenti.

58) *S.p.a. Mariella*, sede in Meldola (Modena):
periodo: dal 15 aprile 1985 al 14 luglio 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
visto il decreto ministeriale 1° luglio 1983 e seguenti.

59) *S.p.a. I.PLA.VE*, sede in Milano, stabilimento in Arco (Trento), uffici in Milano e depositi vari:
periodo: dal 22 aprile 1985 al 21 luglio 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 3 aprile 1982 e seguenti.

60) *S.r.l. CILES - Cooperativa intercomunale lavoratori edili e stradali*, sede in Felina (Reggio Emilia):
periodo: dall'8 luglio 1985 al 6 ottobre 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
visto il decreto ministeriale 7 maggio 1985.

61) *S.p.a. Società internazionale olearia*, sede legale in Roma e stabilimento in Modena:
periodo: dal 1° aprile 1985 al 30 giugno 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
visto il decreto ministeriale 8 agosto 1985.

62) *Cooperativa a r.l. E.P.C. - Emiliana Prefabbricati*, sede in Campogalliano (Modena):
periodo: dal 5 agosto 1985 al 3 novembre 1985;
causale: riorganizzazione e ristrutturazione aziendale;
visto il decreto ministeriale 7 maggio 1985.

63) *S.p.a. Ceramica Alpe*, sede in Fiorano Modenese (Modena):
periodo: dal 4 marzo 1985 al 1° settembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
visto il decreto ministeriale 11 marzo 1985.

64) *S.p.a. P.A.G. Arrigoni e C.*, sede in Roma e stabilimento ed uffici in Cesena (Forlì):
periodo: dal 3 giugno 1985 al 1° settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 9 novembre 1984 e seguenti.

65) *S.p.a.Parma industria mobili*, sede in Villa Verrucchio (Forlì):
periodo: dal 2 gennaio 1984 al 2 luglio 1984;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 5 marzo 1984 e seguenti;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

66) *S.p.a. Compex*, sede in Vigarano Pieve (Ferrara):
periodo: dal 18 febbraio 1985 al 18 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1985 e seguenti; visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

67) *S.p.a. F.A.L.C.O.*, sede in Codigoro, frazione di Pomposa (Ferrara):
periodo: dal 14 aprile 1985 al 14 luglio 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1985 e seguenti.

68) *S.p.a. Tecnomagnesio*, sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna):
periodo: dall'11 marzo 1985 all'8 settembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale.

69) *S.p.a. Biemme*, sede in Granarolo Emilia (Bologna):
periodo: dal 18 febbraio 1985 al 18 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 24 marzo 1984 e seguenti.

70) *S.p.a. Palita*, sede in Milano e stabilimento in S. Lazzaro Parmense (Parma):
periodo: dal 29 aprile 1985 al 27 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 11 luglio 1984 e seguenti.

71) *S.p.a. Sicart*, sede in Mesola di Ferrara (Ferrara):
periodo: dal 24 giugno 1985 al 22 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 11 luglio 1984 e seguenti; visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

72) *S.p.a.CIM - Compagnia industrie manufatti*, sede in Milano e stabilimento in Modigliana (Forlì):
periodo: dal 25 febbraio 1985 al 25 agosto 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
visto il decreto ministeriale 9 novembre 1984 e seguenti.

73) *S.p.a. Gecomeccanica*, sede in Siracusa:
periodo: dal 12 agosto 1985 al 9 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1984 e seguenti.

74) *Ditta Emmedue prefabbricati*, sede in Bagnacavallo (Ravenna):
periodo: dal 22 aprile 1985 al 21 luglio 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 11 luglio 1984.

75) *S.p.a. Victor Cuoio Shoes*, sede in Fusignano (Ravenna) stabilimenti in Fusignano (Ravenna) e Vaccolino (Ferrara):
periodo: dal 15 aprile 1985 al 14 luglio 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 20 luglio 1984 e seguenti; visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

76) *S.p.a.Mecar Ingranaggi*, sede in Casalecchio di Reno (Bologna):
periodo: dal 12 maggio 1985 al 10 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 28 marzo 1983 e seguenti.

77) *S.p.a. Super* (Gruppo I.B.P. Perugina), sede in Sansepolcro (Arezzo):
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 settembre 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
visto il decreto ministeriale 24 maggio 1983 e seguenti.

78) *S.p.a. Mupi*, sede in Firenze e stabilimenti in Firenze e Terranuova Bracciolini (Arezzo):
periodo: dal 9 luglio 1984 al 6 gennaio 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1984 e seguenti.

79) *S.p.a. Mupi*, sede in Firenze e stabilimenti in Firenze e Terranuova Bracciolini (Arezzo):
periodo: dal 7 gennaio 1985 al 7 luglio 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1984 e seguenti.

80) *S.p.a. Cane Profilati*, sede in Gravellona Toce (Novara) e stabilimento in Cellole (Caserta):
periodo: dal 6 maggio 1985 al 4 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1981 e seguenti; visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

81) *S.r.l. Upkeep*, sede in Napoli ed unità produttiva c/o stabilimento S.p.a. Samm di Pianodardine (Avellino):
periodo: dal 17 marzo 1985 al 15 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1983 e seguenti; visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

82) *S.p.a. Sicam*, sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento in S. Martino Valle Caudina (Avellino):
periodo: dal 26 maggio 1985 al 25 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 8 aprile 1983 e seguenti; visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

83) *Ditta Lamas di La Fazia V. e Mastrocchio T.*, sede in S. Salvatore Telesino (Benevento):
periodo: dal 3 giugno 1985 al 1° settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 13 aprile 1984 e seguenti.

84) *Ditta Vimadex di Vittorio d'Errico*, sede in Cardito (Napoli):
periodo: dal 26 maggio 1985 al 25 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 1° agosto 1983 e seguenti; visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

85) *S.n.c. Pubbligraf*, sede in Casandrino (Napoli):
periodo: dal 31 marzo 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1983 e seguenti; visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

86) *S.p.a. GE.CO.M.*, sede in Pozzuoli (Napoli):
periodo: dal 27 maggio 1985 al 25 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1983 e seguenti.

87) *S.r.l. Set-Up - Relazioni industriali*, sede in Napoli e stabilimento in S. Vitaliano (Napoli):
periodo: dal 3 giugno 1985 al 1° settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 11 luglio 1984 e seguenti.

88) *S.p.a. Contimer*, sede in Nola (Napoli):
periodo: dal 29 luglio 1985 al 17 novembre 1985 (ultimo);
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1982 e seguenti; visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

89) *S.r.l. Figli di Gennaro Malasomma*, sede in S. Pietro a Patierno (Napoli):
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 22 marzo 1984 e seguenti; visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

90) *S.r.l. Figli di Gennaro Malasomma*, sede in S. Pietro a Patierno (Napoli):
periodo: dal 30 settembre 1985 al 10 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 22 marzo 1984 e seguenti; visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

91) *S.n.c. Vetreria F.lli Diana*, sede in Frattamaggiore (Napoli):
periodo: dal 21 aprile 1985 al 21 luglio 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 14 settembre 1981 e seguenti; visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

92) *S.p.a. Mangimi Marzoli*, sede in Torre del Greco (Napoli):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1983 e seguenti; visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

93) *Ditta C.L.M. - Costruzioni lavorazioni metalmeccaniche*, stabilimento di Mercato S. Severino (Salerno):
periodo: dal 10 giugno 1985 all'8 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 19 marzo 1982 e seguenti.

94) *S.r.l. Harrold's*, sede in S. Arpino (Caserta):
periodo: dal 4 novembre 1984 al 5 maggio 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 13 aprile 1984 e seguenti; visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

95) *S.r.l. Harrold's*, sede in S. Arpino (Caserta):
periodo: dal 6 maggio 1985 all'8 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 13 aprile 1984 e seguenti; visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

96) *S.p.a. MA.BI. - Maglificio Biellese F.lli Fila;* ora Fila Sport, sede in Biella (Vercelli):
periodo: dal 18 febbraio 1985 al 18 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 11 luglio 1984 e seguenti.

97) *S.p.a. Poli*, sede in Varallo Sesia (Vercelli) e stabilimenti in Varallo Sesia e Gravagliano (Vercelli):
periodo: dal 28 maggio 1984 al 25 novembre 1984;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1982 e seguenti.

98) *S.n.c. M e N Elettronic*, sede in Fabriano (Ancona):
periodo: dall'8 agosto 1983 al 7 febbraio 1984;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 10 giugno 1985; visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

99) *S.n.c. M e N Elettronic*, sede in Fabriano (Ancona):
periodo: dall'8 febbraio 1984 al 7 agosto 1984;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 10 giugno 1985; visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati, ad eccezione dei dipendenti delle società di cui ai punti 11), 12), 67) e 69).

Con decreto ministeriale 27 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicata:

1) *S.p.a. Sebac Industriale*, sede e stabilimento in Rastignano e Ponte della Venturina (Bologna):
periodo: dal 25 febbraio 1985 al 26 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 11 luglio 1984 e successivi.

2) *S.p.a. Pims*, sede in Zola Predosa (Bologna):
periodo: dal 10 giugno 1985 all'8 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 15 luglio 1985; visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

3) *S.p.a. Florio & C., Industria salernitana conserve alimentari*, stabilimento in Pontecagnano (Salerno):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1983 e successivi.

4) *S.p.a. Tubi Sarplast*, sede sociale in Milano e stabilimento in S. Luce (Pisa):
periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

5) *S.r.l. Officine meccaniche De Ranieri*, sede in Lucca:
periodo: dal 25 marzo 1985 al 2 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1977, n. 301.

6) *S.p.a. Fonderie e officine meccaniche di Benevento*, sede e stabilimento in Benevento:
periodo: dal 12 agosto 1985 al 10 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 19 aprile 1985 e successivi.

7) *S.r.l. SA.PRO*, sede legale in Cagliari e stabilimento in Porto Torres (Sassari):
periodo: dal 12 agosto 1985 al 10 novembre 1985;
causale: riorganizzazione aziendale;
visto il decreto ministeriale 8 agosto 1985 e successivi.

8) *S.p.a. La Scatolatta*, sede e stabilimento in Napoli-Barra:
periodo: dal 20 maggio 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 e successivi.

9) *S.p.a. Metallurgica Lodetti*, sede in Palermo:
periodo: dal 2 agosto 1982 al 1° febbraio 1983;
causale: ristrutturazione aziendale;
visto il decreto ministeriale 11 luglio 1984 e successivi.

10) *S.p.a. Metallurgica Lodetti*, sede in Palermo:
periodo: dal 2 febbraio 1983 al 30 aprile 1983;
causale: ristrutturazione aziendale;
visto il decreto ministeriale 11 luglio 1984 e successivi.

11) *S.p.a. Mediterranea raffineria siciliana petroli*, sede in Milazzo (Messina):
periodo: dal 2 agosto 1982 al 1° febbraio 1983;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1981 e successivi.

12) *S.p.a. Mediterranea raffineria siciliana petroli*, sede in Milazzo (Messina):
periodo: dal 2 febbraio 1983 al 27 marzo 1983;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1981 e successivi.

13) *S.p.a. Nuova SO.GI.MEZ.*, sede in Napoli e stabilimento in Teverola (Caserta):
periodo: dal 24 marzo 1985 al 22 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 30 luglio 1983 e successivi.

14) *S.p.a. Salumificio Telesino*, stabilimento in S. Salvatore Telesino (Benevento):
periodo: dal 10 marzo 1985 al 9 giugno 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1985 e successivi.

15) *S.r.l. Ceramica Borgotaro*, sede Borgotaro (Parma):
periodo: dal 28 gennaio 1985 al 28 aprile 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 e successivi.

16) *S.p.a. A.E. Borgo*, sede e stabilimento in Alpignano (Torino):
periodo: dal 24 dicembre 1984 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 11 maggio 1982 e successivi.

17) *S.p.a. A.E. Borgo*, sede e stabilimento in Alpignano (Torino):
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 11 maggio 1982 e successivi.

18) *S.p.a. EFEL*, sede in Torino e stabilimento in Grugliasco (Torino):
periodo: dal 5 novembre 1984 al 5 maggio 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1983 e successivi.

19) *S.p.a. EFEL*, sede in Torino e stabilimento in Grugliasco (Torino):
periodo: dal 6 maggio 1985 al 4 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1983 e successivi.

20) *S.n.c. Corio Emilio & C.*, sede in Torino e stabilimento in Grugliasco (Torino):
periodo: dal 20 febbraio 1984 al 19 agosto 1984;
causale: crisi aziendale.

21) *S.n.c. Corio Emilio & C.*, sede in Torino e stabilimento in Grugliasco (Torino):
periodo: dal 20 agosto 1984 al 17 febbraio 1985;
causale: crisi aziendale.

22) *S.p.a. Sicam*, sede in Torino e stabilimento in Grugliasco (Torino):
periodo: dal 9 aprile 1984 all'8 ottobre 1984;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 30 novembre 1982 e successivi.

23) *S.p.a. Sicam*, sede in Torino e stabilimento in Grugliasco (Torino):
periodo: dal 9 ottobre 1984 al 7 aprile 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 30 novembre 1982 e successivi.

24) *S.r.l. Craver*, sede e stabilimento in Mappano di Caselle Torinese (Torino):
periodo: dal 4 giugno 1984 al 2 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale.

25) *S.r.l. Craver*, sede e stabilimento in Mappano di Caselle Torinese (Torino):
periodo: dal 3 dicembre 1984 al 3 marzo 1985;
causale: crisi aziendale.

26) *S.p.a. Stabilimento di Brandizzo I.M.S. ora S.p.a. S.B. Essebi*, sede in Ciriè (Torino) e stabilimento in Mathi Canavese (Torino):
periodo: dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 2 novembre 1982 e successivi.

27) *S.p.a. Stabilimento di Brandizzo I.M.S. ora S.p.a. S.B. Essebi*, sede in Ciriè (Torino) e stabilimento in Mathi Canavese (Torino):
periodo: dal 1° aprile 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 2 novembre 1982 e successivi.

28) *S.p.a. I.P.R.A.*, sede in Torino e stabilimento in Pianezza e S. Giorgio (Torino):
periodo: dal 17 settembre 1984 al 17 marzo 1985;
causale: riorganizzazione aziendale.

29) *S.p.a. I.P.R.A.*, sede in Torino e stabilimento in Pianezza e S. Giorgio (Torino):
periodo: dal 18 marzo 1985 al 16 giugno 1985;
causale: crisi aziendale.

30) *S.p.a. Eaton automotive*, sede in Rivarolo Canavese e stabilimenti in Rivarolo Canavese, Torino, Bosconero e Venaria (Torino):
periodo: dal 1° ottobre 1985 al 31 marzo 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 8 luglio 1983 e successivi.

31) *S.p.a. Eaton automotive*, sede in Rivarolo Canavese e stabilimenti in Rivarolo Canavese, Torino, Bosconero e Venaria (Torino):
periodo: dal 1° aprile 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 8 luglio 1983 e successivi.

32) *S.p.a. S.I.C.S. - Società italiana calcestruzzi stampati* sede in Milano e stabilimento in Soncino (Bergamo):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1985.

33) *Termoplastic, di Carminati Luigi*, sede e stabilimento in Canonica d'Adda (Bergamo):
periodo: dal 20 maggio 1985 al 18 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1985;
visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

34) *S.r.l. S.I.C.C. - Società italiana calcestruzzi centrifugati*, sede in Milano e stabilimento in Lodi (Milano):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1985.

35) *S.p.a. Tekna Kinomat*, sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese):
periodo: dal 26 agosto 1985 al 24 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 15 luglio 1985 e successivi.

36) *S.p.a. Metallurgica bergamasca*, sede e stabilimento in Mapello (Bergamo):
periodo: dall'8 luglio 1985 al 6 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1985.

37) *S.p.a. Aeromeccamica Italia*, sede legale e stabilimento in Cassino (Frosinone):
periodo: dall'8 maggio 1985 al 4 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 2 agosto 1983 e successivi.

38) *S.p.a. Nuova Sanac*, sede in Genova e stabilimento in Vado Ligure (Savona):
periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 6 agosto 1985 e successivi.

39) *S.p.a. Nuova Sanac*, sede legale e direzione generale in Genova:
periodo: dal 16 settembre 1985 al 15 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1985 e successivi.

40) *S.r.l. S.I.L.V.A.M.*, sede in Sesto San Giovanni e stabilimento in Senago:
periodo: dal 3 giugno 1985 al 1° febbraio 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 6 agosto 1984 e successivi.

41) *S.p.a. Siace ex Ires*, Partanna Mondello ed ex Esa Brancaccio (Palermo):
periodo: dal 16 gennaio 1984 al 16 luglio 1984;
causale: crisi aziendale.

42) *S.p.a. Siace ex Ires*, Partanna Mondello ed ex Esa Brancaccio (Palermo):
periodo: dal 17 luglio 1984 al 13 gennaio 1985;
causale: crisi aziendale.

43) *Solvay & C. - Società anonima*, sede dirigenziale di Milano:
periodo: dal 20 maggio 1985 al 17 novembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
visto il decreto ministeriale 6 agosto 1984 e successivi.

44) *S.r.l. SO.I.EL.TE.*, sede e stabilimento in Milano:
periodo: dal 10 giugno 1985 all'8 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1985;
visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

45) *S.p.a. Fabbrica sci*, sede e stabilimento in Gordona (Sondrio):
periodo: dal 4 novembre 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1985 e successivi.

46) *S.p.a. Neohm*, sede in Leini (Torino) e stabilimento in Saronno (Varese):
periodo: dal 31 dicembre 1984 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 4 giugno 1979 e successivi.

47) *S.p.a. Neohm*, sede in Leini (Torino) e stabilimento in Saronno (Varese):
periodo: dal 1° luglio 1985 al 19 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 4 giugno 1979 e successivi.

48) *S.p.a. Astila*, sede in Asti:
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 6 agosto 1984 e successivi.

49) *S.p.a. Safop*, sede e stabilimento in Porcia (Pordenone):
periodo: dal 2 gennaio 1984 al 15 aprile 1984;
causale: riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.

50) *S.r.l. C.E.M.M. italiana*, sede e stabilimento in Galbiate (Como):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1985.

51) *S.p.a. T.R.W. Italia*, sede e stabilimento in Valtrompia (Brescia):
periodo: dal 5 maggio 1985 al 3 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 7 maggio 1985 e successivi.

52) *S.p.a. Archimede*, sede e stabilimento in Susegana (Treviso):
periodo: dal 31 dicembre 1984 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 17 maggio 1983 e successivi;
visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1979, n. 301.

53) *S.a.s. Velo Angelo*, sede in Fontanaviva e stabilimenti in Fontanaviva e Cittadella (Padova):
periodo: dal 28 luglio 1984 al 27 gennaio 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1984 e successivi.

54) *S.a.s. Velo Angelo*, sede in Fontanaviva e stabilimenti in Fontanaviva e Cittadella (Padova):
periodo: dal 28 gennaio 1985 al 28 aprile 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1984 e successivi.

55) *S.p.a. Blowtherm*, sede e stabilimento in Camposanpiero (Padova):
periodo: dal 22 ottobre 1984 al 20 gennaio 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 6 agosto 1984 e successivi.

56) *S.p.a. R.D.B. - Latercem sud*, sede in Brindisi:
periodo: dal 6 maggio 1985 al 10 agosto 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
visto il decreto ministeriale 31 maggio 1985 e successivi.

57) *S.p.a. Laterila*, sede in Bergamo e stabilimenti in Casei Gerola, Cervesina, Casatisma e Oriolo (Treviso):
periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1985 e successivi.

58) *S.p.a. Nuova S.O.G.I.M.E.Z.*, sede in Napoli e stabilimenti in Teverola (Caserta):
periodo: dal 23 settembre 1985 al 22 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 30 luglio 1983 e successivi.

59) *S.a.s. Inalla*, sede in Sant'Antimo (Napoli):
periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 8 agosto 1985 e successivi.

60) *S.n.c. Pastificio Liguori*, stabilimento in Gragnano (Napoli):
periodo: dal 26 settembre 1985 al 28 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1983 e successivi.

61) *S.r.l. Saporiti Mario*, sede e stabilimento in Tradate (Varese):
periodo: dal 19 agosto 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 6 agosto 1984 e successivi.

62) *S.p.a. Palazzini*, sede in Milano e stabilimenti in Somma Lombarda (Varese):
periodo: dal 27 maggio 1985 al 31 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 3 maggio 1982 e successivi.

63) *S.n.c. Leggero Giovanni & C. - Industria metalmeccanica*, stabilimento in Castellammare di Stabia (Napoli):
periodo: dal 16 settembre 1985 al 15 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 8 novembre 1982 e successivi;
visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

64) *S.r.l. I.C.M.*, sede e stabilimento in Angri (Salerno):
periodo: dal 24 giugno 1985 al 22 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 7 agosto 1982 e successivi;
visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

65) *S.p.a. Grove Italia*, sede, stabilimento ed uffici in Voghera (Pavia):
periodo: dal 31 marzo 1985 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 6 agosto 1984 e successivi.

66) *S.r.l. Tecnaval*, sede e stabilimento in Napoli:
periodo: dal 10 giugno 1985 all'8 settembre1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1984.

67) *S.r.l. S.ME.CON. - Forniture civili e militari*, sede in Nola (Napoli):
periodo: dal 31 marzo 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 9 novembre 1984 e successivi;
visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

68) *S.r.l. Plastlight*, sede legale in Napoli e stabilimento in Piazzola di Nola (Napoli):
periodo: dal 14 aprile 1985 al 14 luglio 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1983 e successivi;
visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

69) *S.p.a. RDB La Capannuccia già S.p.a RDB Terrecotte*, sede in Piacenza e stabilimento in Bagno a Ripoli (Firenze):
periodo: dal 18 febbraio 1985 al 18 agosto 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
visto il decreto ministeriale 9 novembre 1984.

70) *S.r.l. Tanino Crisci*, sede in Milano e stabilimento e sede contributiva in Casteggio (Pavia):
periodo: dal 13 maggio 1985 al 10 novembre 1985;
causale: riorganizzazione aziendale.

71) *S.p.a. O.N.I. - Officine navali italiane*, sede in Napoli:
periodo: dal 7 luglio 1985 al 6 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 6 agosto 1984 e successivi.

72) *S.r.l. I.R.C.A.*, sede e stabilimento in Napoli:
periodo: dal 12 maggio 1985 all'8 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1983;
visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

73) *S.p.a. Viplastik*, sede e stabilimento in Napoli-Secondigliano:
periodo: dal 26 agosto 1985 al 24 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 17 maggio 1984 e successivi.

74) *S.n.c. Industria tessile Capasso Giovanni fu Carmine*, stabilimento in Frattamaggiore (Napoli):
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1983 e successivi.

75) *S.p.a. Molino pastificio, F.lli Improta*, stabilimento in S. Antimo (Napoli):
periodo: dal 7 gennaio 1985 al 9 aprile 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 6 giugno 1985 e successivi.

76) *S.p.a. Implafan*, stabilimento in Cercola (Napoli):
periodo: dal 29 luglio 1985 al 27 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 17 maggio 1985 e successivi.

77) *S.p.a. La Fucinatura*, sede in Cercola (Napoli):
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 7 maggio 1985 e successivi.

78) *S.n.c. Mericor - Meridionale cornici*, stabilimento in Giugliano (Napoli):
periodo: dal 29 aprile 1985 al 27 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1982 e successivi;
visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

79) *S.p.a. F.I.S.C. - Fabbrica italiana sedie curvate*, stabilimento in San Giorgio a Cremano (Napoli):
periodo: dal 26 maggio 1985 al 25 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 24 novembre 1982 e successivi.

80) *S.p.a. Voxon*, sede e stabilimento in Roma e centro assistenza tecnica di Napoli e Roma:
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 6 giugno 1983 e successivi.

81) *S.p.a. Cantieri Enrico Cortazzo*, stabilimento in Napoli:
periodo: dal 2 settembre 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 12 agosto 1982 e successivi;
visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

82) *S.p.a. Italtecno*, sede e stabilimento in Napoli:
periodo: dal 14 gennaio 1985 al 14 luglio 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 11 luglio 1984 e successivi.

83) *S.r.l. CO.GE.MA. - Compagnia generale manutenzione*, sede in Napoli:
periodo: dal 25 febbraio 1985 al 25 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 14 giugno 1982 e successivi.

84) *S.p.a. F.lli Angelini sud*, stabilimento in Arzano (Napoli):
periodo: dal 12 novembre 1984 al 12 maggio 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 24 marzo 1984 e successivi.

85) *S.p.a. F.lli Angelini sud*, stabilimento in Arzano (Napoli):
periodo: dal 13 maggio 1985 al 10 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 24 marzo 1984 e successivi.

86) *S.p.a. Paravia ascensori*, sede in Salerno:
periodo: dal 2 settembre 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 13 maggio 1985 e successivi.

87) *S.p.a. Oce-Iannitti - Costruzioni elettromeccaniche*, sede in Napoli:
periodo: dal 9 settembre 1985 all'8 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 7 maggio 1985.

88) *S.r.l. A.P.I.S. - Attrezzature palestre impianti sportivi*, sede in Arzano (Napoli):
periodo: dal 6 giugno 1983 al 4 dicembre 1983;
causale: ristrutturazione aziendale;
visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1983 e successivi.

89) *S.r.l. A.P.I.S. - Attrezzature palestre impianti sportivi*, sede in Arzano (Napoli):
periodo: dal 5 dicembre 1983 al 6 giugno 1984;
causale: ristrutturazione aziendale;
visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1983 e successivi.

90) *S.p.a. I.N.M.N. - Industria napoletana meccanica navale Umberto Carrino*, sede in Napoli:
periodo: dal 3 giugno 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

91) *S.p.a. Impresa Bocami*, sede legale in Genova ed unità produttiva presso C.S.I. - Nuova Italsider S.p.a di Napoli-Bagnoli:
periodo: dal 1° aprile 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 9 novembre 1984 e successivi.

92) *Pascucci Giuseppe*, sede in Castellammare di Stabia (Napoli):
periodo: dal 18 agosto 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 17 maggio 1984 e successivi.

93) *S.p.a. Industrie Cibec Fornetti - I.C.F.*, sede in Maranello (Modena):
periodo: dal 3 giugno 1985 al 1° settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 11 luglio 1984 e successivi.

94) *Vidamex, di Vittorio d'Errico*, sede e stabilimento in Cardito (Napoli):
periodo: dal 26 agosto 1985 al 24 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 1° agosto 1983 e successivi.

95) *S.p.a. Alluver*, sede e stabilimento in Verris (Aosta):
periodo: dal 25 febbraio 1985 al 25 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

96) *S.p.a. Alluver*, sede e stabilimento in Verris (Aosta):
periodo: dal 26 agosto 1985 al 24 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

97) *S.r.l. Metalmobil arredo*, sede in Rimini:
periodo: dal 1° aprile 1985 al 30 giugno 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
visto il decreto ministeriale 4 luglio 1985.

98) *S.p.a. Manifatture Giovanni Serio*, sede in Putignano (Bari):
periodo: dal 6 maggio 1985 al 4 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1979 e successivi;
visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

99) *S.p.a. Astila*, sede e stabilimento in Asti:
periodo: dal 31 dicembre 1984 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 6 agosto 1984 e successivi.

100) *S.p.a. Multiplast*, sede in Casale Monferrato (Torino) e stabilimento in Pertengo (Vercelli):
periodo: dal 25 marzo 1985 al 23 giugno 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 17 giugno 1985 e successivi.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati, ad eccezione dei dipendenti delle società di cui ai punti 38), 39), 41) e 42).

Con decreto ministeriale 27 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicata:

1) *S.p.a. Conars sud*, con sede in Napoli e stabilimento in Castellammare di Stabia (Napoli):
periodo: dal 1° settembre 1984 al 3 marzo 1985;
causale: crisi aziendale.

2) *S.p.a. Conars sud*, sede e stabilimento in Castellammare di Stabia (Napoli):
periodo: dal 4 marzo 1985 al 2 giugno 1985;
causale: crisi aziendale.

3) *S.p.a. Fonderie e officine meccaniche di Benevento*, con sede e stabilimento in Benevento:
periodo: dal 13 maggio 1985 all'11 agosto 1985;
causale: crisi aziendale.

4) *S.p.a. Arredomeccanica*, con stabilimento in Sacile (Pordenone):
periodo: dal 20 settembre 1984 al 20 marzo 1985;
causale: crisi aziendale;
visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

5) *S.p.a. Arredomeccanica*, con stabilimento in Sacile (Pordenone):
periodo: dal 21 marzo 1985 al 21 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

6) *S.n.c. P.I.L.M. dei F.lli Musci e C.*, sede e stabilimento in S. Vito al Tagliamento (Pordenone):
periodo: dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985;
causale: crisi aziendale.

7) *S.n.c. P.I.L.M. dei F.lli Musci e C.*, sede e stabilimento in S. Vito al Tagliamento (Pordenone):
periodo: dal 1° aprile 1985 al 26 maggio 1985;
causale: crisi aziendale.

8) *S.p.a. Officine riunite*, sede in Campoformido (Udine):
periodo: dall'11 febbraio 1985 all'11 agosto 1985;
causale: ristrutturazione aziendale.

9) *S.p.a. Officine riunite*, sede in Campoformido (Udine):
periodo: dal 12 agosto 1985 al 10 novembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale.

10) *S.r.l. SA.P.I.N.*, con sede in Trieste, sede amministrativa in Genova e cantiere presso Fincantieri S.p.a., stabilimento in Sestri Ponente (Genova):
periodo: dal 19 novembre 1984 al 19 maggio 1985;
causale: crisi aziendale.

11) *S.r.l. SA.P.I.N.*, con sede legale in Trieste, sede amministrativa in Genova e cantiere presso Fincantieri S.p.a. stabilimento di Sestri Ponente (Genova):
periodo: dal 20 maggio 1985 al 18 agosto 1985;
causale: crisi aziendale.

12) *S.p.a. Levante*, con sede legale e stabilimento in Sestri Levante (Genova):
periodo: dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985;
causale: crisi aziendale.

13) *S.p.a. Levante*, sede legale e stabilimento in Sestri Levante (Genova):
periodo: dal 1° aprile 1985 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale.

14) *S.r.l. Ligure serramenti*, con sede in Cogoleto (Genova):
periodo: dal 7 gennaio 1985 al 7 luglio 1985;
causale: crisi aziendale;
visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

15) *S.r.l. Ligure serramenti*, con sede in Cogoleto (Genova):
periodo: dall'8 luglio 1985 al 6 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

16) *S.r.l. Ulysses*, con sede in Verona e stabilimento in Carasco (Genova):
periodo: dal 5 novembre 1984 al 5 maggio 1985;
causale: crisi aziendale.

17) *S.r.l. Ulysses*, con sede in Verona e stabilimento in Carasco (Genova):
periodo: dal 6 maggio 1985 al 4 agosto 1985;
causale: crisi aziendale.

18) *S.p.a. Costruzioni navali Antonini*, con sede in Sarzana (La Spezia):
periodo: dal 2 gennaio 1985 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale.

19) *S.p.a. Costruzioni navali Antonini*, con sede in Sarzana (La Spezia):
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale.

20) *S.p.a. Silpo*, con sede e stabilimento di Trestina di Città di Castello (Perugia):
periodo: dal 18 aprile 1983 al 18 ottobre 1983;
causale: ristrutturazione aziendale.

21) *S.p.a. Silpo*, con sede e stabilimento di Trestina di Città di Castello (Perugia):
periodo: dal 19 ottobre 1983 al 15 aprile 1984;
causale: ristrutturazione aziendale.

22) *S.r.l. S.T.E. - Società tipografica editoriale*, con sede in Città di Castello (Perugia):
periodo: dal 27 febbraio 1984 al 27 maggio 1984;
causale: crisi aziendale.
visto il decreto ministeriale 11 luglio 1984 e successivi.

23) *S.a.s. Calcestruzzo centro Italia*, con stabilimento in S. Eraclio di Foligno e località Eggi di Spoleto (Perugia):
periodo: dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985;
causale: crisi aziendale.

24) *S.n.c. Ceramiche Panfili e C. di Panfili A. e Cappelletti E.*, con sede legale e stabilimento in Gualdo Tadino (Perugia):
periodo: dal 17 settembre 1984 al 17 marzo 1985;
causale: crisi aziendale.

25) *S.p.a. Umbria piombo*, con sede in Spoleto (Perugia):
periodo: dal 7 maggio 1984 al 6 novembre 1984;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 26 aprile 1984 e successivi.

26) *S.p.a. Umbria piombo*, con sede in Spoleto (Perugia):
periodo: dal 7 novembre 1984 al 28 aprile 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 26 aprile 1984 e successivi.

27) *S.p.a. Minerva*, con sede legale e stabilimento in località San Chiodo del Carmine di Spoleto (Perugia):
periodo: dal 20 agosto 1984 al 23 febbraio 1985;
causale: ristrutturazione aziendale.

28) *S.a.s. Nuova Cermac di Cerbella P. e Maccarelli*, con sede legale e stabilimento di Umbertide (Perugia):
periodo: dal 3 dicembre 1984 al 2 giugno 1985;
causale: crisi aziendale.

29) *S.p.a. Ceramica umbra*, con sede legale in Napoli e stabilimento in Nocera Umbra e Valtopina (Perugia):
periodo: dal 1° ottobre 1984 al 30 marzo 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 2 agosto 1983 e successivi.

30) *S.p.a. Ceramica umbra*, con sede legale in Napoli e stabilimento in Nocera Umbra e Valtopina (Perugia):
periodo: dal 31 marzo 1985 al 6 luglio 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 2 agosto 1983 e successivi.

31) *S.p.a Samark S.P.A.I.*, con stabilimento in Capurso (Bari):
periodo: dal 5 novembre 1984 al 5 maggio 1985;
causale: crisi aziendale.

32) *S.p.a Samark S.P.A.I.*, con stabilimento in Capurso (Bari):
periodo: dal 6 maggio 1985 al 4 agosto 1985;
causale: crisi aziendale.

33) *S.p.a. Ala Sud*, con stabilimento in Spinazzola (Bari):
periodo: dal 27 agosto 1984 al 27 febbraio 1985;
causale: crisi aziendale.

34) *S.p.a. Ala Sud*, con stabilimento in Spinazzola (Bari):
periodo: dal 28 febbraio 1985 al 26 maggio 1985;
causale: crisi aziendale.

35) *S.p.a. C.M.S. - Costruzioni meccaniche siderurgiche*, con sede in Napoli:
periodo: dal 19 settembre 1984 al 17 marzo 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 26 aprile 1985 e successivi.

36) *S.p.a. C.M.S. - Costruzioni meccaniche siderurgiche*, con sede in Napoli:
periodo: dal 18 marzo 1985 al 21 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 26 aprile 1985 e successivi.

37) *S.r.l. Calzaturificio Isor* con sede in Aversa (Caserta):
periodo: dal 7 gennaio 1985 al 7 luglio 1985;
causale: crisi aziendale.

38) *S.r.l. Calzaturificio Isor*, con sede in Aversa (Caserta):
periodo: dall'8 luglio 1985 al 6 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale.

39) *S.p.a. Ing. Carlo Vistarini*, con sede legale in Omegna (Novara) e stabilimento di Sessa Aurunca (Caserta):
periodo: dal 15 ottobre 1984 al 14 aprile 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 5 marzo 1984 e successivi.

40) *S.p.a. Ing. Carlo Vistarini*, con sede legale in Omegna (Novara) e stabilimento di Sessa Aurunca (Caserta):
periodo: dal 15 aprile 1985 al 14 luglio 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 5 marzo 1984 e successivi.

41) *S.p.a. Vicano industria ceramica*, con sede e stabilimento di Pelago (Firenze):
periodo: dal 15 luglio 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 2 maggio 1985 e successivi.

42) *S.p.a. Tiglio*, con sede in Cascine (Pisa):
periodo: dal 20 maggio 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1985 e successivi.

43) *S.n.c. Fabbrica italiana mobili dei F.lli Villosio*, con sede legale e stabilimento di Costigliole Saluzzo (Cuneo):
periodo: dal 25 novembre 1984 al 26 maggio 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1984 e successivi.

44) *S.n.c. Fabbrica italiana mobili dei F.lli Villosio*, con sede legale e stabilimento di Costigliole Saluzzo (Cuneo):
periodo: dal 27 maggio 1985 al 25 agosto 1985;
causale: crisi aziendale.

45) *S.p.a. Anic agricoltura ora S.p.a. Enichem agricoltura*, di Avenza (Massa Carrara):
periodo: dal 1° aprile 1985 al 29 settembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale.

46) *S.r.l. Tecmeco* con sede legale e stabilimento di Vazia (Rieti):
periodo: dal 31 dicembre 1984 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1984 e successivi.

47) *S.p.a. Stabilimento tipografico Ugo Pinto*, con sede legale e stabilimento in Roma:
periodo: dal 1° novembre 1984 al 28 aprile 1985;
causale: crisi aziendale.

48) *S.p.a. Industria della poltrona Pizzetti*, con sede legale e stabilimento di Roma:
periodo: dal 10 dicembre 1984 al 9 marzo 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 6 agosto 1984 e successivi.

49) *S.p.a. Cartiere Paolo Marziale*, con sede e stabilimento di Tivoli (Roma):
periodo: dal 14 gennaio 1985 al 14 aprile 1985;
causale: crisi aziendale.

50) *S.p.a. Lavezzari lamiere sud*, con sede legale in Napoli e stabilimento di Pomezia (Roma):
periodo: dal 18 novembre 1984 al 12 maggio 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
visto il decreto ministeriale 11 luglio 1984 e successivi.

51) *S.p.a. Ar. Com. componenti per l'architettura (ex I.C.A.)* con sede legale in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma) e Milano:
periodo: dal 6 febbraio 1984 al 5 agosto 1984;
causale: ristrutturazione aziendale;
visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1982 e successivi.

52) *S.p.a. Ar. Com. componenti per l'architettura (ex I.C.A.)* con sede legale in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma) e Milano:
periodo: dal 6 agosto 1984 al 2 febbraio 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1982 e successivi.

53) *S.p.a. C.B.S. - Confezioni Bassetti Sora*, con sede legale di Milano e stabilimento di Sora (Frosinone):
periodo: dal 31 marzo 1985 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1983 e successivi.

54) *S.p.a. Aeromeccanica Italia*, con sede legale e stabilimento di Cassino (Frosinone):
periodo: dal 4 febbraio 1985 al 7 maggio 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 2 agosto 1983 e successivi.

55) *S.p.a. Mobilia*, con sede legale e stabilimento di Arpino (Frosinone):
periodo: dal 3 giugno 1985 al 1° settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1984 e successivi.

56) *S.p.a. Signe*, con sede legale di Roma e stabilimento di (Frosinone):
periodo: dal 1° ottobre 1984 al 30 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 13 aprile 1984 e successivi.

57) *S.p.a. Yale security products*, con sede legale e stabilimento di Aprilia (Latina):
periodo: dal 25 marzo 1985 al 22 settembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale.

58) *S.p.a. Yale security products*, con sede e stabilimento di Aprilia (Latina):
periodo: dal 23 settembre 1985 al 22 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale.

59) *S.p.a. Maglificio Gran Sasso*, con sede di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo) stabilimento in S. Egidio alla Vibrata e Garrufo di San Omero (Teramo):
periodo: dal 20 maggio 1985 al 23 novembre 1985;
causale: ristrutturazione riorganizzazione aziendale.

60) *S.p.a. Nova prefabbricati*, con sede di Giulianova (Teramo):
periodo: dall'8 aprile 1985 al 12 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale.

61) *S.p.a. Sipe*, con sede e stabilimento di Pescara:
periodo: dal 21 gennaio 1985 al 20 luglio 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 3 agosto 1983 e successivi.

62) *S.p.a. Sicap Sangiorgio*, con sede legale in Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno) e stabilimento in Bellante stazione (Teramo):
periodo: dal 3 marzo 1985 al 1° settembre 1985;
causale: riorganizzazione aziendale.

63) *S.p.a. Nuovo pastificio S. Antonio Biagio Lecce*, con sede legale e stabilimento di Carolei (Cosenza):
periodo: dal 5 novembre 1984 al 5 maggio 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 5 maggio 1984 e successivi.

64) *S.p.a. Nuovo pastificio S. Antonio Biagio Lecce*, con sede legale e stabilimento di Carolei (Cosenza):
periodo: dal 6 maggio 1985 al 4 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 5 maggio 1984 e successivi.

65) *S.r.l. Eurolegno*, con sede e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):
periodo: dal 4 maggio 1984 al 4 novembre 1984;
causale: crisi aziendale.

66) *Coop. a r.l. Centralvalli*, con sede di Pategno:
periodo: dal 18 giugno 1984 al 15 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 19 marzo 1982 e successivi.

67) *Cooperativa a.r.l. Centralvalli*, con sede in Pategno:
periodo: dal 16 dicembre 1984 al 15 giugno 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministerialé 19 marzo 1982 e successivi.

68) *S.p.a. Ente Bacini*, con sede e stabilimento in Genova:
periodo: dal 25 febbraio 1985 al 25 agosto 1985;
causale: crisi aziendale.

69) *S.p.a. Costruzioni riparazioni navali Antonini*, con sede in La Spezia:
periodo: dal 21 gennaio 1985 al 21 luglio 1985;
causale: crisi aziendale.

70) *S.p.a. Navalimpianti*, con sede e stabilimento in Genova Ceranesi, unità produttiva di Genova-Sestri Ponente e officina di Genova-Porto:
periodo: dal 14 gennaio 1985 al 14 luglio 1985;
causale: crisi aziendale.

71) *S.p.a. Italcementi*, con sede legale in Bergamo e stabilimento in Genova:
periodo: dal 4 febbraio 1985 al 4 agosto 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

72) *S.p.a. Adriano Gardella*, con sede in Genova e stabilimento di Serra Riccò (Genova):
periodo: dal 16 luglio 1984 al 21 ottobre 1984;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1981 e successivi.

73) *S.p.a. Sipel*, con sede in Serino (Avellino):
periodo: dal 27 novembre 1984 al 26 maggio 1985;
causale: crisi aziendale;
visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

74) *S.p.a. Sipel*, con sede in Serino (Avellino):
periodo: dal 27 maggio 1985 al 25 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

75) *S.p.a. Verrina*, con sede in Genova-Voltri:
periodo: dal 3 settembre 1984 al 9 marzo 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1980 e successivi.

76) *S.p.a. Verrina*, con sede in Genova-Voltri:
periodo: dal 10 marzo 1985 all'8 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1980 e successivi.

77) *S.p.a. Rossbeton officine meccaniche*, con sede di Busalla (Genova):
periodo: dal 14 gennaio 1985 al 14 luglio 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1983 e successivi.

78) *S.p.a. Rossbeton officine meccaniche*, con sede di Busalla (Genova):
periodo: dal 15 luglio 1985 al 12 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1983 e successivi.

79) *S.p.a. Lames*, con sede e stabilimento di Chiavari (Genova):
periodo: dal 3 marzo 1985 al 1° settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 21 maggio 1981 e successivi.

80) *Campodonico Gerolamo*, con sede in Rapallo (Genova):
periodo: dal 1° marzo 1984 al 1° settembre 1984;
causale: crisi aziendale;
visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

81) *Campodonico Gerolamo*, con sede in Rapallo (Genova):
periodo: dal 2 settembre 1984 al 2 marzo 1985;
causale: crisi aziendale;
visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

82) *Campodonico Gerolamo*, con sede in Rapallo (Genova):
periodo: dal 3 marzo 1985 al 31 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

83) *S.r.l. Dema*, con sede in S. Gimignano (Siena):
periodo: dal 31 dicembre 1984 al 30 giugno 1985;
causale: riorganizzazione aziendale.

84) *S.p.a. Mineraria e metallurgica di Pertusola*, con sede legale di Roma e stabilimento di Lerici (La Spezia):
periodo: dal 4 febbraio 1985 al 4 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 19 giugno 1982 e successivi.

85) *S.p.a. Mineraria e metallurgica di Pertusola*, con sede legale di Roma e stabilimento di Lerici (La Spezia):
periodo: dal 5 agosto 1985 al 4 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 19 giugno 1982 e successivi.

86) *S.r.l. Industria laterizi toscana*, con sede legale e stabilimento di Chiusi Scalo (Siena):
periodo: dal 31 dicembre 1984 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale.

87) *S.p.a. Calzaturificio italshoes*, con sede di Massarosa (Lucca):
periodo: dal 2 gennaio 1985 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale.

88) *S.r.l. Officine meccaniche De Ranieri*, con sede in Lucca:
periodo: dal 21 settembre 1984 al 24 marzo 1985;
causale: crisi aziendale;
visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

89) *S.p.a. Cantiere navale di Punta Ala*, con sede legale di Livorno stabilimenti e uffici di Castiglione della Pescaia (Grosseto):
periodo: dal 28 gennaio 1985 al 28 luglio 1985;
causale: crisi aziendale.

90) *S.p.a. Siciltubi*, con sede di Siracusa e stabilimento di Priolo (Siracusa):
periodo: dal 26 novembre 1984 al 26 maggio 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 17 giugno 1982 e successivi.

91) *S.p.a. Tessilcon industria tessile e abbigliamento*, stabilimenti di Palermo e Trapani:
periodo: dal 18 febbraio 1985 al 18 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1982 e successivi.

92) *S.p.a. Fa.Ce.P. - Fabbrica cementi precompressi*, con sede legale di Milano e stabilimento di Patrica (Frosinone):
periodo: dal 1° febbraio 1985 al 28 luglio 1985;
causale: crisi aziendale.

93) *S.p.a. Triberti*, con sede di Torino stabilimento di Cambiano (Torino):
periodo: dal 26 novembre 1984 al 24 febbraio 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 26 settembre 1981 e successivi.

94) *S.p.a. S.T.M. - Società trattamento metalli*, con sede di Torino e stabilimento di Carmagnola (Torino):
periodo: dal 3 dicembre 1984 al 2 giugno 1985;
causale: crisi aziendale.

95) *S.p.a. Fabbrica nazionale pizzi De Matteis e C.*, con sede e stabilimento di Cascine Vica (Torino):
periodo: dal 6 novembre 1984 al 5 maggio 1985;
causale: crisi aziendale;
visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

96) *S.p.a. Ballarini*, con sede di Caselle Torinese:
periodo: dal 4 marzo 1985 all'8 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
visto il decreto ministeriale 16 maggio 1983 e successivi.

97) *S.p.a. Caselegno tendaggi*, con sede e stabilimento di Chieri (Torino):
periodo: dall'11 febbraio 1985 all'11 agosto 1985;
causale: crisi aziendale.

98) *Ilsa*, con sede e stabilimento di Celle Enomondo (Asti):
periodo: dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1985;
causale: ristrutturazione aziendale.

99) *S.n.c. Mochi e C.*, con sede e stabilimento di Bee (Novara):
periodo: dal 21 maggio 1984 al 18 novembre 1984;
causale: crisi aziendale.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati, ad eccezione dei dipendenti delle società di cui ai punti 6), 7), 18), 19), 51, 52), 57), 58), 65), 68) e 69).

86A0037

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1985 il dott. Marco Venturini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. Tecnomedia « Consorzio cooperativo culturale », in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 12 febbraio 1985, in sostituzione dell'avv. Alessandro D'Ercole, che non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1985 il dott. Felice Fiorito, nato a Napoli il 29 maggio 1940 e ivi residente in via Foria n. 228, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Rifugio Zeus », in Napoli, posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 2 luglio 1984, in sostituzione del rag. Giulio Lupoli che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1985 il dott. Ferrario Gianluigi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Gallaratese di consumo a r.l., in Gallarate (Varese), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 29 maggio 1968 in sostituzione del dott. Sergio Caramella.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1985 la dott.ssa Anna Turelli in Maffeis è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « San Michele » a r.l., in Almè (Bergamo), posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 2 febbraio 1979 in sostituzione del dott. Luigi Agosti.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1985 il rag. Trotta Franco è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Tradatese », in Tradate (Varese), posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto dell'11 novembre 1968 in sostituzione del dott. Sergio Caramella.

85A8024

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta semestrale

(*Unica pubblicazione*) Avviso n. 11

È stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta n. 4 di L. 135.000 riguardante la semestralità di scadenza 1° gennaio 1985 relativa al certificato dei B.T.P. 18% 1° gennaio 1985 n. 345 intestato all'istituto tecnico statale per geometri «Eugenio Masi» in Foggia.

Ai sensi dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si rende noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al pagamento della predetta semestralità d'interesse.

85A8109

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Trieste ad acquistare alcuni immobili

Il prefetto di Trieste con decreto n. 1.1/14/6-2381 dell'11 novembre 1985 ha autorizzato l'Università degli studi di Trieste ad acquistare dalla società «Sviluppo Trieste» S.r.l., immobili al prezzo di L. 1.600.000.000, da destinare ad insediamenti universitari.

85A8110

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C. 13857/XV-J in data 29 novembre 1985, gli artifici pirotecnici fabbricati nella Repubblica federale di Germania denominati:

«Vesuvio» piccolo, art. 94;
«Vesuvio» grande, art. 93;
«Vesuvio» super, art. 97;
lanciastelle super, art. 99;
lanciastelle a spirale, art. 96;
candela romana 5 stelle, art. 71;
razzo con governale «Columbia», art. 145,

nonché gli artifici fabbricati nella Repubblica popolare cinese denominati:

«Vesuvio» gigante, art. 101 (Vulcano);
razzo con governale «Ariane», art. 134;
razzo con governale «Strega», art. 147;
scatola a sorpresa, art. 91;
lanciafarfalle a scatola, art. 86;
farfallina, art. 209;
farfalla, art. 210,

sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

È anche riconosciuto e classificato nella categoria V, gruppo *C* del menzionato allegato *A*, l'articolo pirotecnico fabbricato nella Repubblica popolare cinese denominato «Fiore della terra, art. 185».

86A0067

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 1/1986)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 26 del 6 luglio 1982, n. 5 del 21 febbraio 1985 e n. 48 del 18 dicembre 1985;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A decorrere dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione, delle benzine aventi caratteristiche conformi alle specifiche CUNA ed alla normativa vigente, comprensivi delle imposte, sono fissati come segue:

benzina super	L./lt	1.360
benzina super senza piombo	»	1.385
benzina normale	»	1.310
benzina agricola	»	379
benzina pesca e piccola marina	»	348

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

Roma, addì 8 gennaio 1986

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

86A0155

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Autorizzazione all'IRI, all'ENI e all'EFIM per l'emissione di prestiti obbligazionari con onere a carico dello Stato

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge in data 19 ottobre 1985, n. 547, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1985, registro n. 57 Atti di Governo, foglio n. 7, concernente l'autorizzazione all'IRI, all'ENI e all'EFIM per l'emissione di prestiti obbligazionari, con oneri a carico dello Stato;

Visti, in particolare, il primo ed il secondo comma dell'art. 1 dello stesso decreto-legge, in cui è previsto che i predetti enti di gestione, in aggiunta ai conferimenti assegnati al loro fondo di dotazione e di cui alla legge n. 887/1984, sono autorizzati ad emettere, sino all'importo massimo di 3.500 miliardi di lire, di cui l'IRI sino al limite di lire 2.335 miliardi, l'ENI sino al limite di lire 655 miliardi e l'EFIM sino al limite di lire 510 miliardi, obbligazioni di durata sino a 10 anni, con preammortamento di 4 anni;

Visto il quinto comma del medesimo art. 1 del decreto-legge n. 547/1985, il quale prevede che il Ministro delle partecipazioni statali, su proposta degli enti di gestione, presenti all'approvazione del CIPE un programma di riparto delle quote relative ai singoli settori;

Vista la nota in data 21 novembre 1985, n. 23862, con la quale il Ministro delle partecipazioni statali ha trasmesso, per l'approvazione da parte del comitato, lo schema di riparto, per i singoli settori di attività, delle somme derivanti dall'emissione del prestito obbligazionario autorizzato con il citato decreto-legge;

Udita la relazione del Ministro delle partecipazioni statali;

Delibera:

L'importo di 3.500 miliardi di lire, di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 ottobre 1985, reperibile attraverso emissioni obbligazionarie e assegnato nella misura massima di 2.335 miliardi all'IRI, nella misura masssima di 655 miliardi all'ENI e nella misura massima di 510 miliardi all'EFIM, è ripartito tra i singoli settori di intervento dei predetti Enti di gestione delle partecipazioni statali con la seguente articolazione:

A) per quanto concerne i 2.335 miliardi di lire assegnati all'IRI:

Finsider	1.459 miliardi di lire
Finmeccanica	722 miliardi di lire
Finmare	50 miliardi di lire
Sofin	79 miliardi di lire
Sisma	25 miliardi di lire
Totale ...	2.335 miliardi di lire

B) per quanto concerne i 655 miliardi di lire assegnati all'ENI e attribuiti direttamente all'Ente di gestione a copertura degli oneri pregressi sostenuti per operazioni di ripianamento delle perdite e di relative ricapitalizzazioni nei seguenti settori di intervento:

Settore chimico	304,1 miliardi di lire
Settore tessile	51,7 miliardi di lire
Settori minerometallurgico e meccanotessile	299,2 miliardi di lire
Totale ...	655,0 miliardi di lire

C) per quanto concerne i 510 miliardi di lire assegnati all'EFIM:

Settore alluminio	103 miliardi di lire
Settore aeronautico	160 miliardi di lire
Settore impiantistico	40 miliardi di lire
Settore vetro	41 miliardi di lire
Settore finanziario (SAFIM)	36 miliardi di lire
per l'Ente	130 miliardi di lire
Totale ...	510 miliardi di lire

All'attuazione della presente delibera provvederà il Ministro delle partecipazioni statali.

Roma, addì 28 novembre 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

85A8112

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale della «Cooperativa Edil Acli 80 - Soc. coop. a r.l.», in Gorizia

Con deliberazione 20 dicembre 1985, n. 6579, la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo di sette mesi il mandato conferito al rag. Riccardo Osbat, residente in Gorizia, via Goldoni, 5, in ordine alla gestione commissariale della «Cooperativa Edil Acli 80 - Soc. coop. a r.l.», in Gorizia, costituita il 1° dicembre 1971 per rogito notaio dottor Bruno Seculin di Gorizia.

86A0004

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 18 dicembre 1985, n. 1 - 13/2 - 2468 il decreto prefettizio 28 giugno 1934, n. 11419/4785, con il quale il cognome della signora Caterina Sosič, nata a Trieste l'8 novembre 1860, venne ridotto nella forma italiana di «Sossi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione ai figli Antonio, Vittorio e Luigia, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta il 7 dicembre 1985, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote della predetta, sig. Albino Sossi di Vittorio, nato a Trieste il 25 febbraio 1941, residente a Trieste in via Biancospino n. 32, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Sosič».

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Sossi» assunto dalla moglie del predetto, signora Magda Stancic, nata a Trieste il 17 luglio 1955, nonchè nei confronti dei figli Eva, nata a Trieste il 13 marzo 1974, Martin, nato a Trieste il 3 novembre 1979 e Veronika, nata a Trieste il 3 maggio 1982.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

86A0013

CONCORSI ED ESAMI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorsi pubblici, per esami, nel profilo professionale di macchinista, quinta categoria del personale delle ferrovie dello Stato, per i compartimenti di Bologna e Roma.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della succitata legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 292, contenente nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1985, n. 714, relativo alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale ferroviario;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento la data e la sede in cui si svolgerà la prova d'esame;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 149 del 25 marzo 1981;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./70134 del 10 dicembre 1985;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 39 del 17 dicembre 1985;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti due pubblici concorsi compartimentali, per soli esami, nel profilo professionale di macchinista (quinta categoria - tecnico) per le esigenze dei compartimenti di:

Bologna	posti 10
Roma	» 10

La prova di esame dei citati concorsi, di cui al successivo art. 7, si svolgerà presso ciascuna delle sedi compartimentali sopraindicate, salva la facoltà dell'Azienda, di poter convocare i candidati stessi presso un diverso compartimento.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare ai citati concorsi gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio rilasciati da scuola italiana statale o pareggiata:

A) diploma di maturità rilasciato da:
licei scientifici, classici, artistici, linguistici;
istituti magistrali;
istituti d'arte applicata;
istituti tecnici: commerciali, per geometri, industriali, agrari, nautici, aeronautici, femminili e sezioni di istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, per il turismo;

B) diploma di maturità professionale rilasciato da:
istituti professionali — statali o pareggiati — per le specializzazioni previste dall'art. 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, e successivo aggiornamento stabilito con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione in data 16 aprile 1975;

C) diploma di licenza liceale, rilasciato ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 102, della Scuola europea.

Non è ammessa equipollenza di titolo di studio.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche uno di quelli sopra indicati.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o anche spedita in piego raccomandato con avviso di ricevimento, senza alcun tramite, all'ufficio personale dei compartimenti per i quali il candidato intende partecipare entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato sono sufficienti il visto ed il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva sono sufficienti il visto ed il timbro del comandante di compagnia o unità equiparate in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale ricevente, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede, come sopra detto, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza, purché non pervengano tempestivamente all'organo competente.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età, i titoli e le condizioni che legittimino l'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le eventuali cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

La domanda erroneamente indirizzata alla direzione generale o a compartimento diverso da quello per il quale si intende partecipare non sarà accolta, purché non pervenga tempestivamente all'organo competente.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) il titolo di studio di cui al precedente art. 2;

2) l'età che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti. Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

dipendenti militari inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61, legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendano beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovino rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) il godimento dei diritti politici;

5) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

6) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, da verificarsi all'atto dell'assunzione, in base alle disposizioni vigenti al momento.

Art. 5.

Esclusione

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159 (lettere *a-b-c-e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di macchinista.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore del compartimento ferroviario per il quale si è presentata domanda di partecipazione al concorso.

Art. 6.

Commissioni esaminatrici

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare le commissioni esaminatrici, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programma d'esame, prove, valutazione

L'esame consisterà in una prova orale che verterà sulle materie del seguente programma:

1) *Matematica*

Algebra: operazioni algebriche - equazioni e sistemi di equazioni di 1° e 2° grado.

Geometria: figure piane e solide - uguaglianze, equivalenza e similitudine delle figure piane e dei solidi - misura della superficie delle figure piane - misura della superficie e del volume dei principali solidi.

2) *Meccanica*

Composizione e scomposizione delle forze e delle coppie - Equilibrio delle forze - Baricentro - Macchine semplici - Tipo di moto - Rappresentazioni grafiche - Principi della dinamica - Lavoro, potenza, rendimento - Momenti di inerzia.

Idrostatica - Misura della pressione - Varie forme di energia; resistenza dei materiali e sollecitazioni semplici - Conoscenza dei sistemi di misura: pratico e Internazionale (SI).

3) *Elettrotecnica generale*

Cariche elettriche, potenziale e capacità - Corrente elettrica e suoi effetti - Intensità di corrente, resistenze, leggi di Ohm e Joule - Materiali conduttori e isolanti - Pila ed accumulatori - Magneti naturali ed artificiali, campo magnetico e permeabilità magnetica - Effetto magnetico della corrente elettrica - Nozioni di elettrodinamica - Induzione elettromagnetica, autoinduzione - Legge di Lenz - Generalità sulle correnti alternate - Concetti generali sulla potenza elettrica.

4) *Termologia*

Calore e temperatura - Trasmissione del calore - Cenni sulla termodinamica dei gas perfetti - Cenni sui cicli termici con riferimento sui motori a combustione interna - Rendimenti dei cicli.

Valutazione esame

Per l'esame orale la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 e saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato una votazione non inferiore a 6 punti su 10.

Al termine di ogni seduta dedicata all'esame orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato, detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso all'albo della sede di esame.

Art. 8.

Diario della prova d'esame, comunicazioni e documenti di identità

Le date e le sedi in cui avrà luogo l'esame saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque sarà spedita in tempo utile, a mezzo raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;
tessera per impiegati dello Stato (Mod. A.T.);
tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);
fotografia recente, applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

Art. 9.

Formazione delle graduatorie compartimentali

Al fine della formazione delle graduatorie di merito i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al precedente comma.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile; non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Le graduatorie di merito — di cui al precedente primo comma — verranno compilate sulla base della votazione ottenuta da ciascun candidato nella prova d'esame e — in caso di parità di votazione — sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10, in applicazione alle vigenti norme.

Art. 10.

Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito delle graduatorie, i candidati che dimostrino — con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9 — di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro;

3) orfani:

a) di guerra;

b) dei caduti per fatto di guerra;

c) dei caduti per servizio;

d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro;

8) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che hanno prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) mutilati ed invalidi civili;

13) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 11.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva dei posti.

Coloro che intendano beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre, nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.

Approvazione delle graduatorie compartimentali

Ciascuna graduatoria compartimentale di merito dei concorrenti risultati idonei alla prova d'esame, quella dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonché quella degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale.

Ciascuna graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso e previsti dalle disposizioni vigenti alla data dell'assunzione.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e catogorie assimilate che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento delle ferrovie dello Stato per il quale hanno concorso, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica d'appello non sia stata accolta per evidenti e macroscopici motivi;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica d'appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del compartimento per il quale si è concorso.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di macchinista quinta categoria del personale ferroviario, col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei i quali, regolarmente invitati, non si presentino a prendere servizio, il direttore del compartimento per il quale hanno concorso adotterà i relativi provvedimenti di decadenza a far tempo dalla stessa data della decorrenza giuridica.

L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e degli idonei che ne hanno diritto è subordinata alla presentazione del certificato di nascita ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.

Salvo giustificati motivi, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti a produrre, a pena di decadenza dalla nomina, anche a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titolo di preferenza o di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 in bollo;

e) certificato, in carta semplice di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

f) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di sessanta giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, ed il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *d)*.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare — sempre nello stesso termine — il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *d)*, anche nel caso in cui lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda, nonché l'attestato, in carta semplice, rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione dei documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

Analogo provvedimento sarà adottato nei confronti di coloro che, pur avendo presentato la documentazione di rito nei sessanta giorni successivi alla presentazione in servizio, risultino carenti dei requisiti generali per l'immissione in impiego elencati al precedente art. 4.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del compartimento per il quale si è concorso.

Art. 15.

Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova previa frequenza di corsi di formazione professionale e conseguimento delle abilitazioni obbligatorie previste dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito delle graduatorie in relazione alle esigenze aziendali giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Roma, addì 19 dicembre 1985

p. *Il Ministro:* SANTONASTASO

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di .... *(1)*

DATI DA REDIGERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO

Cognome e nome..

(Le coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubili, quindi il nome seguito dal cognome del marito).

Data e luogo di nascita..

Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia)..

Il sottoscritto..
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a posti di macchinista in prova indetto con decreto ministeriale n. 3472 del 19 dicembre 1985 per i posti riservati a codesta sede compartimentale impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o del recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età .... (specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono, ai sensi delle leggi in vigore, l'elevamento del limite di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di............... (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di essere in possesso del diploma di........................ (indicare l'esatta denominazione del titolo posseduto) conseguito nell'anno scolastico .... presso .... (indicare la scuola e la città sede della stessa);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso.. .... (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, — la matricola e il profilo professionale, per i dipendenti delle ferrovie dello Stato — l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato

....

(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

Note:

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(1) Indirizzi degli uffici personale compartimentali:
40123 Bologna, via D'Azeglio, 38
00185 Roma, via Marsala, 53

85A7961

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diari delle prove scritte di concorsi a posti di analista, segretario e coadiutore

La prova scritta del concorso a due posti di analista nel ruolo degli analisti del servizio repressione frodi, settima qualifica funzionale, di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 4 ottobre 1985, avrà luogo il giorno 6 marzo 1986 con inizio alle ore 8,30 in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Le prove scritte del concorso a tre posti di segretario nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, sesta qualifica funzionale, di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 4 ottobre 1985, si svolgeranno nei giorni 3 e 4 ottobre 1986 con inizio alle ore 8,30 in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

La prova scritta del concorso a cinque posti di coadiutore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, quarta qualifica funzionale, di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 4 ottobre 1985, avrà luogo il giorno 7 ottobre 1986 con inizio alle ore 8,30 in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

85A7896

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte dei concorsi, per titoli e per esami, a complessivi nove posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica.

A modifica di quanto disposto nell'art. 5 del bando, il diario di esame delle prove scritte dei concorsi a quattro posti di sperimentatore con programma di esame in agronomia e coltivazioni erbacee, ad un posto di sperimentatore con programma di esame in agronomia e coltivazioni arboree, ad un posto di sperimentatore con programma di esame in biofisica, ad un posto di sperimentatore con programma di esame in fitopatologia, ad un posto di sperimentatore con programma di esame in biologia e ad un posto di sperimentatore con programma di esame in chimica, pubblicati con decreto ministeriale 8 agosto 1985 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 5 dicembre 1985, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 10 maggio 1986.

85A7897

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 57

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 57, a:

Ruolo sanitario:

un posto di primario ospedaliero di urologia;
un posto di primario ospedaliero di traumatologia-ortopedia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di dietologia;
un posto di assistente medico di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente medico di radiologia;
un posto di assistente medico di psichiatria;
un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente medico di nefrologia ed emodialisi;
dieci posti di operatore professionale coordinatore - caposala;
trenta posti di operatore professionale collaboratore - infermieri professionali.

Ruolo tecnico:

due posti di assistente tecnico perito;
un posto di operatore tecnico - fuochista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa del personale dell'U.S.L. in Melegnano (Milano).

85A8128

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 76

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 76, a:

due posti di assistente medico di psichiatria (a tempo pieno) per il servizio psichiatrico territoriale;
un posto di assistente medico di medicina del lavoro (a tempo pieno);
un posto di assistente medico di pediatria (a tempo pieno) per il consultorio familiare;
un posto di farmacista collaboratore;
due posti di operatore professionale di 1ª categoria collaboratore (ostetrica);
sei posti di operatore professionale di 1ª categoria collaboratore (infermiera professionale);
un posto di collaboratore amministrativo - settore economico-finanziario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del persoale dell'U.S.L. in Rozzano (Milano).

85A8129

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1-23

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1-23 - presidio ospedaliero infantile «Regina Margherita», a:

un posto di primario di endocrinologia;
un posto di primario di neuroradiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale presso il presidio ospedaliero infantile «Regina Margherita» in Torino.

85A8126

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca,

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Roma)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI-A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via VVittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanare, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza s.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Saldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A	- Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L.	90.000
	- semestrale	L.	50.000
Tipo B	- Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L.	180.000
	- semestrale	L.	100.000
Tipo C	- Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L.	20.000
	- semestrale	L.	12.000
Tipo D	- Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L.	75.000
	- semestrale	L.	40.000
Tipo E	- Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L.	20.000
	- semestrale	L.	12.000
Tipo F	- Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
	- annuale	L.	285.000
	- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221